

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

454° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

I N D I C E**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	8
4 ^a - Difesa	»	10
5 ^a - Bilancio	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro	»	17
7 ^a - Istruzione	»	25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	30
9 ^a - Agricoltura	»	36
10 ^a - Industria	»	40
11 ^a - Lavoro	»	41
12 ^a - Igiene e sanità	»	43

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 9 ^a (Agricoltura)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni d'inchiesta

Commesse d'armi	<i>Pag.</i>	47
---------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	48
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	48
10 ^a - Industria - Pareri	»	49
Giunta per gli affari delle Comunità europee - Pareri	»	50

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	52
------------------------	-------------	----

COMMISSIONI RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****e****9^a (Agricoltura)**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente della 6^a Comm.ne
SEGNANA

*Interviene il sottosegretario di Stato per
il tesoro Venanzetti.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riordinamento del credito agrario** » (409), d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- « **Riordino del credito agrario** » (548), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri
- « **Nomina di rappresentanti dei coltivatori diretti e degli agricoltori nei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario, di cui agli articoli 13, 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e modifiche alla composizione del comitato di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché integrazioni allo stesso articolo 36** » (800), d'iniziativa del senatore Truzzi
- « **Destinazione di una quota dei flussi monetari al credito agrario** » (801), d'iniziativa del senatore Truzzi
- « **Riforma del credito agrario** » (1025)
- « **Riordinamento del credito agrario** » (1185), d'iniziativa dei senatori Finessi ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 5 maggio 1981.

Il presidente Segnana, riassumendo i lavori svolti, sottolinea l'importanza della materia che si tratta di disciplinare e la sua

complessità tecnica, che ha indotto ad istituire un'apposita Sottocommissione, incaricata di sintetizzare le diverse formulazioni contenute nelle proposte di legge, che si sono successivamente aggiunte a quella iniziale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La Sottocommissione — prosegue il Presidente — ha svolto il proprio lavoro ed ha affidato al relatore Venturi la redazione di un testo, che peraltro non può essere considerato come approvato formalmente dalla Sottocommissione stessa.

Il relatore per la 9^a Commissione Venturi, dopo aver rammentato le difficoltà operative che hanno ostacolato il funzionamento della Sottocommissione, fa presente che si presentava assai difficile la redazione di un testo che realmente rispecchiasse le posizioni, notevolmente diverse, rappresentate in seno alla Commissione: si è dovuto quindi ripiegare sulla redazione di uno schema, curata dallo stesso relatore Venturi. Nello svolgere tale compito egli doveva sintetizzare normative che, come è evidenziato dalla sinossi predisposta dalla segreteria della 6^a Commissione, risultavano assai divergenti. Nel fare ciò egli ha tenuto presenti i più validi e seri elementi e contributi, ma soprattutto ha tenuto conto che la riforma del credito agrario dovrà avvantaggiare la categoria degli agricoltori. Il relatore conclude esponendo brevemente le linee essenziali del testo da lui predisposto, che comunque è stato valutato dalla Sottocommissione come un'utile base di discussione per le Commissioni riunite.

Il presidente Segnana, preso atto che, pur non sussistendo un testo approvato dalla Sottocommissione, vi sono delle convergenze sull'articolato predisposto dal senatore Venturi, prospetta ai commissari la necessità di determinare quale testo debba essere preso a base per il seguito dei lavori.

Il senatore Miraglia, premesso che il testo del relatore Venturi ad avviso dei sena-

tori comunisti può essere utilizzato soltanto come base di discussione, non essendosi sviluppato un effettivo confronto su tale articolato in seno alla Sottocommissione, propone che sia dato il tempo ai commissari di esaminarlo attentamente, prima di adottare qualsiasi determinazione.

Il senatore Mazzoli ravvisa l'opportunità che il relatore Venturi illustri il testo da lui stesso elaborato, in una prossima seduta, al fine di orientare le decisioni delle Commissioni riunite.

Il senatore Scevarolli rileva l'opportunità di adottare il testo del relatore Venturi come base per i futuri lavori, tenendo conto che ciò non costituirebbe un impegno per le diverse parti politiche, che esprimeranno le loro posizioni mediante emendamenti al testo stesso.

Il senatore Pistolese prospetta l'opportunità che sul testo unificato proposto dal senatore Venturi, dopo l'illustrazione sopra prevista, si svolga una discussione generale, prima del passaggio all'esame degli articoli.

Il sottosegretario Venanzetti fa presente che nel considerare il disegno di legge n. 1025 presentato dal Governo si deve aver presente che esso risale al luglio del 1980: è evidente che le posizioni del Governo hanno subito una evoluzione da quell'epoca, e di ciò devono tener conto le Commissioni riunite prima di decidere, eventualmente, di adottare tale articolato come testo-base per gli ulteriori lavori. D'altra parte, per una materia quale quella della riforma del credito agrario non è facile trovare vasti consensi su un determinato articolato. Il disegno di legge per la riforma del credito agevolato, all'esame della Camera, incontra analoghe difficoltà; fra l'altro si è deciso di escludere da tale riforma il credito agevolato agrario, contro l'avviso del Governo. A tale riguardo il senatore Pollastrelli fa rilevare che comunque il disegno di legge del Governo all'esame della Camera prevede già tale esclusione. Il presidente Segnana precisa che il progetto originario del Governo includeva il credito agrario nella riforma del credito agevolato, ma effettivamente il disegno di legge definitivo, presentato dal

Governo, ha accettato l'esclusione, come ricordato dal senatore Pollastrelli.

Il sottosegretario Venanzetti ribadisce che il Governo continuerà ad insistere nel senso anzidetto, e pertanto, nella presente sede, il disegno di legge n. 1025 deve ritenersi superato fra l'altro anche perchè non prevede l'inclusione del credito agevolato agrario nell'auspicata semplificazione del credito agevolato.

Riassumendo quindi il punto di vista del Governo, il sottosegretario Venanzetti dichiara che non vi sono difficoltà, da parte governativa, ad un esame presso le Commissioni riunite condotto sulla base del testo elaborato dal senatore Venturi: su tale articolato il Governo stesso mantiene alcune riserve, tuttavia esprimerà le proprie posizioni per mezzo di emendamenti al testo in questione.

Prende la parola il senatore Pollastrelli, il quale ribadisce che i lavori dell'altro ramo del Parlamento relativi al disegno di legge di riforma del credito agevolato non interferiscono con la materia all'esame delle Commissioni riunite e non devono essere utilizzate per giustificare ulteriori ritardi. Concludendo il senatore Pollastrelli invita ad un esame il più possibile rapido dei disegni di legge all'ordine del giorno, già da troppo tempo, egli dice, all'esame delle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Venanzetti quindi precisa che egli non ha in alcun modo sostenuto che i lavori dell'altro ramo del Parlamento, in materia di credito agevolato, interferiscono con quelli delle Commissioni riunite.

Il presidente Segnana nota che dalle dichiarazioni del sottosegretario Venanzetti risulta che il Governo non si oppone al proseguimento dell'*iter* dei disegni di legge all'ordine del giorno, dato che la riforma del credito agrario e quella del credito agevolato per i settori industriali e commerciali possono essere attuate mediante strumenti legislativi diversi, sia pure ispirati, nelle intenzioni del Governo, da una filosofia unitaria.

Prende quindi la parola il senatore Zavattini, il quale ritiene positiva la ripresa del-

l'esame dei disegni di legge e giudica utile una presa di conoscenza dello schema proposto dal senatore Venturi il quale poi potrebbe illustrare la sua proposta; successivamente si potrebbe prendere una decisione sul testo base per il seguito della discussione.

Il presidente Segnana, preso atto dell'orientamento delle Commissioni riunite, avverte che si provvederà alla distribuzione dello schema predisposto dal relatore Venturi il quale, nella prossima seduta, potrà illustrare la sua proposta, successivamente le Commissioni si pronunceranno circa l'adozione di un testo base.

Il presidente Segnana quindi sottolinea che, a suo avviso, l'eventuale decisione di non prendere a base della discussione lo schema del senatore Venturi comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di esame dei disegni di legge perchè si rinunciarebbe ad utilizzare una parte del lavoro già svolto.

Il senatore Dal Falco nota che l'adozione di un testo base serve all'economia dei lavori ma non impegna in alcun modo le Commissioni riunite dato che è sempre possibile emendare il testo base.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
MURMURA*Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Quattrone.**La seduta inizia alle ore 10,40.***IN SEDE REFERENTE****« Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma » (544)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Murmura comunica che il sottosegretario Compagna ha preannunciato la presentazione di emendamenti sul disegno di legge in titolo. A tale adempimento il rappresentante del Governo non può procedere nell'odierna seduta in quanto impegnato alla Camera dei deputati nel dibattito sulla situazione economica del Paese.

Il seguito dell'esame del disegno di legge — già rinviato il 12 maggio — avrà quindi luogo nella prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

« Interpretazione dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per favorire l'occupazione giovanile » (1478)

(Esame)

Preliminarmente il senatore Modica rileva che il disegno di legge in titolo, nell'ordine del giorno della Commissione, è posposto ai provvedimenti concernenti le autonomie. Chiede pertanto che venga data precedenza a quest'ultimo argomento.

La richiesta, dopo che il presidente Murmura, ha precisato che la successione delle materie nell'ordine del giorno ha carattere indicativo e non vincolante, viene respinta dalla Commissione.

Il senatore Neri riferisce quindi favorevolmente sulla norma interpretativa dell'articolo

2 della legge n. 21 del 1981, in tema di proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per favorire l'occupazione giovanile.

Apertosi il dibattito, il senatore Vittorino Colombo pur convenendo con il relatore auspica che mai più il Parlamento vari norme quali quelle contenute nella legge sulla occupazione giovanile, rivelatasi purtroppo negativa sotto molti profili.

Dopo che il relatore Neri ha fornito chiarimenti al senatore Berti in merito a quesiti da lui sollevati in tema di prove di esame, la Commissione accoglie l'articolo unico del provvedimento dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" » (1634),

d'iniziativa del senatore Saporito ed altri

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Neri, il quale dà comunicazione anche di alcuni rilievi critici formulati al riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato.

Apertosi il dibattito il presidente Murmura dà lettura del parere della Commissione bilancio che, pur non opponendosi all'ulteriore corso del progetto di legge, formula rilievi che riflettono le già esposte considerazioni della Ragioneria generale.

Il senatore Berti quindi si dice favorevole al rinvio del dibattito pur rilevando che i rilievi della Commissione bilancio dovrebbero indurre a desistere dall'ulteriore prosieguo dell'esame.

Perplessità al riguardo manifesta anche il senatore Maffioletti secondo il quale, tra l'altro, non può essere prevista la regolamentazione legislativa delle modalità di riscossione delle quote sociali della Associazione nazionale Giuseppe Kirner.

Il senatore Vittorino Colombo aderisce alla proposta di rinvio invitando però il rappresentante del Governo a fornire nel corso della prossima seduta elementi di documentazione circa l'andamento della liquidazione delle pratiche di assistenza inoltrate prima della soppressione dell'ente nonchè sul

premio di uscita che veniva corrisposto ai soci cessati dal servizio con almeno quindici anni di contribuzione.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

« **Ordinamento del governo locale** » (19-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri

« **Nuovo ordinamento delle autonomie locali** » (177-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Cossutta ed altri

« **Nuovo ordinamento dei poteri locali** » (206-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« **Riforma delle autonomie locali** » (598), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Soppressione dell'ente autonomo territoriale Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione finale e transitoria della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione** » (1789), d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Dopo una breve introduzione del relatore Mancino riepilogativa dello stato dei lavori il senatore Modica sollecita l'avvio dell'esame degli articoli del testo della Sottocommissione essendoci stata ampia possibilità fino a questo momento di chiarire ogni aspetto dell'*iter* della normativa all'esame.

Il presidente Murmura rileva che in verità occorre uscire dallo stallo in cui la Commissione versa in tale materia.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 11,25 ed è ripresa alle ore 11,40.

Il senatore Barsacchi sottolinea che il Gruppo socialista, contrariamente a qualche valutazione emersa in questo senso, non intende affatto ostacolare i lavori della Commissione. Anzi tale intendimento ha già avuto modo di esprimerlo proprio in questa sede. Naturalmente ai fini di un compiuto ed organico esame della materia la sua parte politica contava sul testo che il Governo ha più volte preannunciato ma che ancora non risulta essere stato presentato.

Il presidente Murmura a questo punto fa presente che dopo i numerosi rinvii intervenuti non si può che procedere nell'esame dell'articolato, a meno che non vi sia una

ulteriore, formale richiesta di rinvio su cui dovrà pronunciarsi la Commissione.

Dopo un intervento del senatore La Russa che rileva come, a livello periferico, infondatamente venga fatto risalire al Gruppo della Democrazia cristiana la responsabilità della mancata definizione della normativa, il senatore Modica osserva che è opportuno precisare che si potrà procedere a modifiche del testo della Sottocommissione anche per quegli articoli sui quali non siano stati presentati emendamenti.

Il relatore Mancino si chiede perchè dovrebbe essere proprio il Gruppo della Democrazia cristiana ad assumersi l'onere di richiedere il rinvio del dibattito sostanzialmente causato, peraltro, dal disimpegno di altre parti politiche. In questo momento, dei Gruppi che compongono la maggioranza, è presente solo quello della Democrazia cristiana mentre è assente anche il rappresentante del Governo: ciò lo induce in effetti a dover chiedere il rinvio del dibattito anche se deve precisare che, per quello che lo riguarda, una siffatta situazione non può ulteriormente protrarsi. Ribadisce quindi che non è tollerabile che la Democrazia cristiana, la quale ha dato un contributo determinante ai lavori sulla riforma delle autonomie e che in sede di Sottocommissione si è avvalsa anche dell'apporto di parlamentari non facenti parte di quest'organo, venga fatta figurare come il partito che tende a bloccare la riforma delle autonomie.

Sulla proposta di rinvio del dibattito esprime avviso contrario il senatore Modica poiché ciò a suo avviso rappresenta l'ennesimo differimento determinato dal Governo, dai contrasti che dividono la maggioranza ed in particolare dalla Democrazia cristiana che rifiuta di assumere un ruolo corretto in sede parlamentare.

Posta ai voti, la proposta di rinvio viene approvata.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Murmura avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 24 giugno, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
CIOCE*Intervengono i sottosegretari di Stato per
la grazia e la giustizia Gargani e Lombardi.**La seduta inizia alle ore 10,40.***IN SEDE REFERENTE****« Istituzione del permesso premio per i detenuti,
introduzione di sanzioni disciplinari aggravate e
modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio
1975, n. 354 » (1691)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso il 17 giugno.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore Gozzini illustra due emendamenti all'articolo 1 diretti a modificare il primo comma (l'uno prevede, per quanto concerne coloro che sono in detenzione preventiva, la limitazione della concessione dei permessi premio agli appellanti ed ai ricorrenti che abbiano tenuto regolare condotta per almeno dodici mesi e l'altro, l'abbassamento della durata complessiva annuale dei permessi da 45 a 35 giorni). Con il primo emendamento — osserva il senatore Gozzini — potrebbe essere risolta, con una soluzione di compromesso, la questione complessa dei rapporti fra fruizione del permesso premio e concessione della libertà provvisoria.

Seguono gli interventi del presidente Cioce, dei senatori Tedesco Tatò, Benedetti (il quale, pur condividendo largamente le motivazioni del primo emendamento, esprime talune perplessità per quanto attiene al fatto di limitare la concessione dei permessi premi, così come proposto, solo agli imputati che siano già stati condannati in primo

grado), Iannarone (che si dichiara favorevole alla restrizione dei casi di concessione del permesso premio, sottolineando nel contempo la difficoltà di conciliare le disposizioni in materia di permessi con quelle relative all'istituto della libertà provvisoria: in particolare l'oratore rileva che molto difficilmente il magistrato che abbia negato la libertà provvisoria concederà poi all'imputato il permesso premio).

Prende infine la parola il relatore Coco.

L'oratore, pur non contestando i rilievi emersi nel corso del dibattito, ritiene che le caratteristiche del sistema vigente siano tali da consentire l'introduzione del beneficio del permesso premio anche per i detenuti in attesa di giudizio. Il relatore si dichiara poi favorevole all'abbassamento della durata del permesso. Contrario al primo emendamento si dichiara il rappresentante del Governo, mentre è favorevole al secondo. Il primo emendamento del senatore Gozzini viene quindi respinto mentre risulta accolto il secondo concernente l'abbassamento della durata dei permessi premio.

Altresì approvato risulta l'emendamento presentato dai senatori Benedetti ed altri, con il quale si sopprime il termine « premio » nella definizione dei permessi che si introducono in base all'articolo in esame.

L'articolo 1 viene infine approvato nel testo così modificato.

Senza modificazioni viene quindi approvato l'articolo 2.

All'articolo 3 (che introduce due nuovi articoli 40-bis e 40-ter all'ordinamento penitenziario) sono respinti due emendamenti, d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri, miranti a rendere facoltativi l'applicazione congiunta delle misure disciplinari previste dai nn. 4) e 5) dell'articolo 39 dell'ordinamento penitenziario nonchè il divieto degli atti di disposizione del peculio e la sospensione dei colloqui e della corrispondenza epistolare. Viene invece accolto un emendamento al primo comma del predetto articolo 40-bis,

sempre presentato dai senatori Benedetti ed altri, nella formulazione suggerita dal presidente Cioce e dal relatore, col quale s'introduce il principio della gradualità delle sanzioni disciplinari, da applicare in riferimento all'entità della violazione commessa.

L'articolo 3 viene infine approvato nel testo così modificato.

In sede di articolo 4 (che introduce una nuova formulazione dell'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario), dopo interventi contrari del senatore Agrimi, del relatore Coco e del sottosegretario Gargani, viene respinto un emendamento del senatore Gozzini mirante a sostituire l'articolo con l'introduzione della nuova disciplina delle cosiddette carceri di massima sicurezza. Accedendo alle richieste avanzate dal Governo e dal relatore, il senatore Gozzini ritira quindi gli altri emendamenti aggiuntivi da lui presentati. Risulta del pari respinto, dopo interventi dei senatori Benedetti, Tedesco Tatò, Agrimi (favorevole), Calarco, del relatore Coco (contrario) e del sottosegretario Gargani (contrario) un emendamento (al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri, diretto a sostituire la competenza del consiglio di disciplina a quella del Ministro di grazia e giustizia in materia di sospensione delle regole di trattamento penitenziario in caso di gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza nei confronti di singoli detenuti.

Dopo che il senatore Filetti ha dichiarato di ritirare un suo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 4, l'articolo 4 viene approvato nel testo risultante dall'accoglimento di un emendamento soppressivo dell'ultimo comma (sui soggetti cui comunicare il provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario); emendamento già ricompreso nella proposta di modifica del terzo comma dell'articolo 90 avanzata dai senatori Benedetti ed altri e presentato poi in forma autonoma su suggerimento del presidente Cioce.

La Commissione accoglie quindi all'unanimità la seguente proposta di ordine del giorno, presentata dal senatore Gozzini, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

Il Senato,

considerato che la disponibilità di denaro da parte di alcuni detenuti o internati può essere, e di fatto è, un eccellente strumento per ottenere una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza;

ritenendo che si debbano impedire col massimo rigore certi episodi scandalosi e assolutamente inaccettabili riferiti dalla stampa e non smentiti, tanto più quando ne siano protagonisti soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni criminali e di mantenere illeciti collegamenti con l'esterno,

invita il Governo:

ad abbassare il limite di un milione per i condannati e di due milioni per gli imputati previsto nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1976, n. 431 (regolamento d'esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354);

a stabilire al minimo compatibile con il trattamento « conforme a umanità » le somme dichiarate periodicamente disponibili ai sensi del sesto comma del predetto articolo;

a intervenire con la massima severità contro i responsabili di eventuali trasgressioni;

a chiarire il rapporto tra interessi corrisposti dagli istituti di credito presso i quali è depositato il peculio dei detenuti e gli interessi legali effettivamente accreditati ai detenuti stessi.

(0/1691/1/2)

La Commissione infine conferisce al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo modificato.

La seduta termina alle ore 13,05.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
LEPRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Scovacricchi.**La seduta inizia alle ore 10,40.***IN SEDE REFERENTE****« Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EX-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni » (1816)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 25 maggio.

Il presidente Lepre ricorda che l'audizione dei Capi di stato maggiore (nelle due sedute del 9 giugno) ha soddisfatto abbondantemente ogni esigenza di informazione tecnica sul disegno di legge; quindi, agli oratori intervenuti nel dibattito, replica il relatore Giust, il quale sottolinea la notevole mole di elementi informativi acquisiti attraverso i numerosi incontri tecnici che si sono avuti dapprima presso la Sottocommissione per la spesa e la programmazione militare, e successivamente in Commissione plenaria.

Tale intensa attività di acquisizioni conoscitive lo esime da ulteriori approfondimenti degli aspetti tecnici e programmatici del disegno di legge e lo induce a limitare le sue osservazioni ai rilievi di carattere politico generale emersi nel dibattito.

Il relatore contesta anzitutto che il provvedimento corrisponda ad una particolare filosofia nel quadro di una volontà di riarmo convenzionale ovvero di una accentuazione dell'industria bellica in funzione traente nei confronti della economia del paese. Il disegno di legge riguarda esclusivamente l'inevi-

tabile rinnovamento di mezzi previsto per gli anni '90 e per il quale da tempo era stata annunciata la relativa programmazione. In proposito dà atto al Governo ed ai responsabili militari di avere più volte enunciato questa previsione in occasioni formali, davanti al Parlamento, il che, a suo parere, giustifica anche lo stato degli impegni contrattuali già assunti. Al predetto rinnovamento gli sembra incontestabile debba essere preordinato un programma di ricerca e sviluppo se si vuole continuare a fare affidamento, per una parte almeno delle commesse militari, all'industria nazionale e non vedersi ridotti, in una posizione di sudditanza economica e politica, a dover acquisire gli armamenti dall'estero.

Il programma in esame, prosegue il relatore, presenta scelte che appaiono come le meno discutibili in questo particolare momento ed anche le meno legate con la definizione di un rigido modello di difesa nazionale, difficilmente reversibile sul piano politico oltre che militare. Il programma non è d'altronde rivolto ad un potenziamento delle nostre forze convenzionali, incentrandosi, ribadisce l'oratore, puramente e semplicemente, sull'aggiornamento di mezzi, imposto dall'usura del tempo e del progresso tecnologico sotto pena del decadimento dell'efficienza e credibilità dello strumento militare.

Il programma stesso sollecita poi notevoli acquisizioni tecnologiche per lo sviluppo industriale del paese. Ciò va sottolineato, a suo parere, come aspetto positivo, nel senso che non è possibile disinteressarsi aprioristicamente di un importante potenziale attuale dell'economia nazionale che si concretizza in ricadute tecnologiche e utilizzazioni civili di portata anche non prevedibile. Altro però è fondare su questo aspetto una filosofia della indispensabilità della spesa militare per il progresso civile, tesi che il relatore respinge, essendo anzi della opposta opinione, che l'industria militare non possa,

nel lungo periodo, essere considerata una costante o una componente traente per una politica economica e di sviluppo civile in un paese democratico. Così come ritiene anche che determinati vantaggi industriali e occupazionali dell'industria bellica, se al momento si presentano come compensativi di situazioni di squilibri della bilancia dei pagamenti e di un crescente fenomeno di disoccupazione, non possono per motivi morali e politici, essere perseguiti a lungo termine, collocando su di essi una parte rilevante dell'economia nazionale.

Dopo aver fatto ancora riferimento alle motivazioni che militano a sostegno del disegno di legge, meramente collegate alla necessità di provvedere alla sicurezza del paese, il relatore dichiara di aderire a quanti si sono soffermati su quello che sta diventando un vero anelito alla pace. È in atto, ovunque ci si può avvalere della libertà di esprimere i propri sentimenti, una generale presa di coscienza sia del valore fondamentale della pace, come condizione primaria di ogni progresso sia dei gravi pericoli comunque insiti nel ricorso alla guerra. È doveroso cogliere, prosegue il relatore, la forza di questa aspirazione nel momento in cui, sullo sfondo di guerre cosiddette convenzionali che producono distruzione e morte senza risolvere in modo duraturo alcun problema, si intravede lo spettro suicida di un possibile olocausto nucleare. Il disarmo e la pace non sono un ideale inaccessibile, una utopia, ma, al contrario, obiettivi concreti, possibili, da perseguire sempre senza trascurare il dovere della difesa, della sicurezza, della fedeltà alle alleanze, ma non minimizzando tale dovere per coprire inerzie o rassegnazioni che potrebbero essere fatali.

Dopo aver richiamato l'auspicio di un accordo per la riduzione equilibrata degli armamenti, il relatore augura che quanti vedono in questo traguardo la scomparsa della catastrofica ipotesi nucleare, abbiano ragione. Così come si augura che abbiano ragione coloro i quali hanno sostenuto, nel corso del dibattito, che il rafforzamento degli armamenti cosiddetti convenzionali possa essere tale da impedire o diminuire il rischio del ricorso agli arsenali nucleari. Di-

chiara peraltro di essersi andato convincendo che « l'opzione zero » possa essere credibile solo se si intenda perseguire in concreto una (sia pur graduale) abolizione generale di ogni tipo di arma da guerra. Ed aggiunge che va tenuto presente il pericolo sempre più imminente rappresentato da linee di armamenti che non si collocano né nel nucleare né nel convenzionale (mezzi di distruzione elettronici, chimico-batteriologici e missilistici), pericolo da cui deve trarsi la persuasione della scarsa credibilità di obiettivi di disarmo parziale, anche se riferiti al settore tremendo delle armi nucleari.

Ritornando sull'argomento del disegno di legge l'oratore dichiara di rendersi conto delle difficoltà che la rilevante spesa prevista (quasi mille miliardi per la definizione dei soli prototipi militari) — che vincola implicitamente ad un ulteriore impegno finanziario di altre migliaia di miliardi per la realizzazione dei programmi — incontra nel particolare momento economico del paese. Si tratta in altri termini di una decisione difficile ma tuttavia, a suo parere, necessaria (se si vuole la sopravvivenza delle Forze armate italiane) e senza alternative non essendo scaturita dal dibattito che la sola opposta possibilità di acquisire i mezzi militari all'estero con un danno economico non fronteggiabile.

Il relatore Giust conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge e riservandosi di esprimere il suo parere sulle modifiche e gli emendamenti che sono stati prospettati.

Prende quindi la parola il sottosegretario Scovacricchi che raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Corallo chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimere le proprie osservazioni sui rilievi contenuti nel parere trasmesso dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Scovacricchi fa presente che la copertura del provvedimento non può ritenersi generica (come prospettato dalla 5ª Commissione) ma deve considerarsi specifica in quanto gli stanziamenti sono previsti nel « fondo speciale » di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Tesoro per l'anno 1982 ed il provvedimento è indicato nell'elenco n. 7 allegato allo stesso stato

di previsione in armonia con quanto previsto dal primo e quarto comma dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978. La stessa copertura resta valida ai sensi del sesto comma del citato articolo 10 sino alla fine del 1983.

Il rappresentante del Governo aggiunge che la diversa interpretazione della Commissione bilancio ha solo il valore di una valutazione politica che potrebbe non essere recepita dalla Commissione.

Per ciò che riguarda i successivi rilievi contenuti nel parere della 5ª Commissione il rappresentante del Governo si dichiara disponibile a modificare la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 (giudicata iterativa rispetto a quella analoga dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1978); afferma inoltre che la verifica dell'effettiva applicabilità del meccanismo di riassegnazione è nella prassi amministrativa ormai consolidata dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico n. 263 del 1928; precisa infine che non è stata prevista una determinazione finanziaria separata, nel provvedimento e nel rinvio di previsione alla legge finanziaria, delle quote annuali per i tre programmi, in quanto l'intervento vuole avere carattere unitario come unitaria sono l'organizzazione e l'operatività dello strumento militare cui è volto il provvedimento.

Il senatore La Valle propone a questo punto un rinvio dell'esame, in considerazione di alcune circostanze quali l'aggravarsi della situazione economica e la mancata partecipazione del ministro Lagorio alla seduta odierna, che sottolinea a suo parere una incertezza da parte del vertice politico della Difesa, nonché la ripresa delle iniziative per il disarmo, che potrebbe rafforzare la prospettiva di un armamento convenzionale ridotto per gli anni '90.

Il senatore Maravalle è anche egli favorevole ad un rinvio per la difficoltà, a suo parere, di portare in questo momento il provvedimento alla discussione dell'Assemblea a causa del grave allarme sulla situazione economica del Paese. L'oratore dichiara tutta-

via di rispondere l'argomentazione del senatore La Valle relativamente alla possibilità di non prevedere già da ora un rinnovo delle linee dei mezzi militari per gli anni '90.

Il senatore Margotto si associa alla proposta di rinvio sembrandogli improvvisamente venuti a mancare, a causa dei gravi problemi della spesa pubblica, i presupposti politici e finanziari per approvare a cuor tranquillo il disegno di legge. Egli dichiara peraltro che non c'è volontà da parte dei senatori comunisti di strumentalizzare la richiesta di rinvio per una opposizione sostanziale al provvedimento. Aggiunge di ritenere l'opportunità che il Governo (e possibilmente il ministro Lagorio) forniscano risposte più rassicuranti sulla materia in discussione.

Il senatore Fallucchi esprime il timore che il Governo sia costretto dalla situazione economica a proporre misure restrittive anche nel settore della spesa militare. Ciò impone un breve rinvio dell'esame del provvedimento al fine di favorire una decisione più certa nel quadro di verificate compatibilità economiche.

Concorda il senatore Pastorino sottolineando comunque che non vi è da parte della Commissione alcuna volontà dilatoria.

Dopo un breve intervento del relatore che si rimette, per la proposta di rinvio, alle decisioni della Commissione, ed auspica che il ministro Lagorio possa esprimere in modo più sicuro e inequivocabile gli intendimenti del Governo in ordine al programma previsto dal disegno di legge, anche il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione, e quindi il seguito dell'esame viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Lepre avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,20.

BILANCIO (5°)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
DE VITO

Interviene il sottosegretario di Stato all'industria Rebecchini.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

« Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, contenente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge » (1923-Urgenza)

(Esame)

Il relatore, senatore D'Amelio, illustra alla Commissione il significato del provvedimento, ricordando in via preliminare le iniziative adottate dalla GEPI sulla base dell'articolo 1 della legge n. 784 del 1980 e delle delibere del CIPI, rispettivamente del 29 gennaio e del 28 febbraio 1981. Sottolinea che la normativa tende a raggiungere due obiettivi ben precisi: prorogare il termine per la definizione dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società per la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori delle aziende in crisi; estendere a questi lavoratori il trattamento di cassa integrazione guadagni fino al 31 dicembre 1983.

Dopo aver osservato che la copertura finanziaria per il 1982 appare validamente assicurata il relatore, raccomandando un esame favorevole del provvedimento, auspica altresì che il CIPI, nell'adottare la nuova delibera di cui all'articolo 1, secondo comma, si faccia carico delle situazioni delle aziende Penelope di Ferrandina e Valdadige di Matera.

Ha quindi la parola il sottosegretario Rebecchini: chiarisce che la normativa intende

innanzitutto consentire la prosecuzione nelle regioni meridionali di una serie di interventi di carattere straordinario, sulla linea di quanto già previsto dalla legge n. 784 del 1980; da questo punto di vista sottolinea che la gravità e la specificità delle situazioni di crisi nelle aziende ubicate nel Mezzogiorno, situazioni che richiedono interventi sostitutivi volti al reimpiego della manodopera, pone il problema oggettivo di una modifica della stessa legge n. 784.

Per quanto riguarda poi l'estensione dell'intervento GEPI ad aree depresse di comuni dell'Italia centrale, dichiara che si tratta in sostanza di garantire le condizioni per una iniziativa in favore della Fonderia Ghisa S.p.A. di Spoleto che, occupando circa 800 lavoratori, costituisce un elemento essenziale nell'economia di questo comune umbro. Dichiara che la formulazione della norma (rinvio alla legge n. 614 del 1966 nonchè requisito del numero minimo di 500 addetti) esclude tassativamente che i benefici possano essere estesi anche ad altre aziende; peraltro conclude affermando che il Governo è fin da ora pronto ad accettare un eventuale ordine del giorno che lo impegni a circoscrivere nelle aree dell'Italia centrale lo intervento GEPI al solo caso dell'azienda di Spoleto prima indicata.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Ferrari-Aggradi, premesso apprezzamento per l'azione svolta dalla GEPI nelle aree meridionali, chiede innanzitutto un esame rigoroso del disegno di legge; raccomanda altresì che la GEPI promuova idonee iniziative nelle aree colpite dal terremoto del novembre 1980, aree nelle quali finora non è stata ancora assunta alcuna iniziativa. In via generale afferma poi che il provvedimento, specificatamente finalizzato ad un intervento in favore di una singola azienda, appare ispirato ad una metodologia da respingere; al riguardo esprime vivo disappunto per un'iniziativa che, egli afferma, il Governo avrebbe fatto meglio a non

prendere; peraltro dal momento che essa è stata presentata, unicamente al fine di non creare ulteriori problemi, preannuncia il proprio voto favorevole, dichiarando peraltro di non ritenere opportuna la presentazione di un ordine del giorno che in definitiva avallerebbe nella sostanza una scelta che la Commissione bilancio dovrebbe invece respingere proprio sul piano della correttezza e del metodo.

Il senatore Romeo lamenta che ancora una volta il Parlamento è costretto a discutere della GEPI sotto la spinta di pressioni contingenti, legate al mantenimento del posto di lavoro per centinaia di lavoratori. Sarebbe invece a suo avviso necessario, previa una valutazione approfondita e documentata degli interventi fin qui effettuati, ripensare a fondo lo stesso assetto istituzionale della GEPI, nonché il suo ambito di operatività.

Dopo aver chiesto di conoscere il testo della delibera CIPI del 28 aprile 1982 (a suo avviso connessa con la materia in esame), si richiama al parere della Commissione industria nel quale si osserva che il rinvio alla legge n. 614 del 1966 amplierebbe ulteriormente l'area dei territori depressi del Centro-Nord, rispetto a quanto previsto dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976.

Il senatore Spano dichiara innanzitutto che una politica di salvataggi può avere un senso soltanto se collocata in una prospettiva di risanamento e sviluppo delle situazioni produttive. L'iniziativa in esame crea pertanto un certo imbarazzo proprio in ragione della sua singolarità; condivide inoltre le preoccupazioni espresse dalla Commissione industria nel proprio parere; sottolinea pertanto l'esigenza che si trovi una formulazione del secondo comma dell'articolo 1 tale da garantire che l'applicazione della norma sarà finalizzata soltanto al caso dell'azienda di Spoleto indicata in precedenza dal rappresentante dell'industria.

Il senatore Anderlini afferma che l'iniziativa a favore della Fonderia Ghisa di Spoleto si inserisce nel quadro di una ampia e convergente azione che ha viste schierate tutte le forze politiche presenti nel Consi-

glio regionale umbro. Ricorda altresì che l'azienda in questione ha effettive prospettive di risanamento essendo in corso concreti contatti con il gruppo Falck: l'azienda ha subito i negativi contraccolpi gestionali derivanti dalla crisi del gruppo finanziario controllato da Raffaele Ursini.

Conclude evidenziando che l'esclusione dell'Umbria dalle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno nonché da quella della GEPI risponde ad una analisi delle situazioni territoriali in larga misura superata e meccanicamente recettiva di mere suddivisioni amministrative.

Seguono le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore D'Amelio, si rimette alla Commissione circa l'opportunità di formulare in modo più adeguato il secondo comma dell'articolo 1. Preannuncia la presentazione di un ordine del giorno sulle aziende in crisi della Basilicata.

Il sottosegretario Rebecchini fa osservare al senatore Romeo che la lentezza dell'azione di recupero da parte della GEPI nelle zone del Sud deriva proprio dalla specificità dei settori in cui operano le aziende da risanare; tutto l'intervento della GEPI pertanto acquista nel Mezzogiorno delle caratteristiche speciali volte essenzialmente a promuovere iniziative per il reimpiego dei lavoratori; si tratta quindi di una prospettiva che richiede tempi lunghi ed impegno finanziario cospicuo. Fa rilevare che il rinvio alla legge n. 614 del 1966 nasce proprio dall'esigenza di restringere ulteriormente la portata della norma, dal momento che il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 702 del 1976 è più estensivo quanto alla delimitazione delle aree depresse del Centro-Nord.

Ribadisce che il provvedimento è finalizzato unicamente alla situazione dell'azienda di Spoleto prima indicata; si dichiara peraltro favorevole all'idea avanzata dal senatore Romeo che la Commissione acquisisca ulteriori specifici elementi di informazione sulla attività complessiva della GEPI allo scopo di preparare compiutamente il terreno per una organica riforma istituzionale di questo Istituto.

Il presidente De Vito avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

Il Senato della Repubblica,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 1923,

tenuto conto della necessità di riesaminare l'esperienza più che decennale della GEPI e, più in generale, di verificare la disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento delle aziende industriali in crisi,

impegna il Governo:

a presentare entro tre mesi un'analisi di tale esperienza nonché proposte adeguate di modifica dell'attuale normativa e degli strumenti esistenti.

0/1923/1/5

MILANI Giorgio, ROMEO

Il Senato della Repubblica,

considerato che la situazione di crisi determinatasi nelle aziende della Basilicata (precisamente per la « Penelope » di Ferrandina e per la « Valdadige » di Matera) non consente possibilità alcuna di salvataggio se non con il ricorso alla legge n. 784 del 28 novembre 1980,

considerando che l'impegno di salvataggio di dette aziende nasce anche dalla circostanza che le stesse operano in zone terremotate della Basilicata gravemente colpite,

invita il Governo:

ad assumere precisi impegni per l'inserimento di dette aziende nell'elenco che il CIPI è chiamato a formulare sulla base dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1923.

0/1923/2/5

D'AMELIO, SALERNO

Il Senato della Repubblica,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 1923,

impegna il Governo a voler considerare la grave situazione dell'« Hermanas » di Bionto ai fini dei benefici di cui alla legge n. 784 del 1980.

0/1923/3/5

ROSA

Il sottosegretario Rebecchini mentre dichiara di potersi impegnare a riferire in Commissione sulla situazione complessiva dell'intervento GEPI nel Mezzogiorno, afferma di non poter assumere responsabilmente, a nome del Governo, l'impegno a presentare entro tre mesi proposte legislative sull'assetto della GEPI.

Il senatore Milani si dichiara stupito per l'atteggiamento del Governo che dovrebbe invece già avere idee chiare in proposito; osserva che un esame più approfondito delle caratteristiche dell'intervento GEPI può ben essere svolto dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata sul sistema delle partecipazioni statali.

Il presidente De Vito concorda con tale ultima osservazione, ricordando che una parte specifica dell'indagine è per l'appunto destinata ad esaminare le caratteristiche dei sistemi di intervento pubblico in economia diversi rispetto alle partecipazioni statali; quindi nell'ambito dell'indagine la tematica della GEPI può senz'altro trovare un momento di specifico approfondimento, perfettamente coerente con il programma già avviato.

Su invito del presidente De Vito, quindi, il senatore Milani ritira il proprio ordine del giorno, riservandosi di ripresentarlo direttamente in Assemblea.

Il sottosegretario Rebecchini dichiara poi di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno rispettivamente a firma dei senatori D'Amelio e Salerno e del senatore Rosa.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

Si apre un breve dibattito relativo alla più idonea formulazione da dare al secondo comma dell'articolo 1, allo scopo di specificare ulteriormente la finalizzazione dell'intervento: prendono la parola i senatori Spano, Romei, Ferrari-Aggradi, Rosa, e il presidente De Vito, che propone una nuova formulazione con la quale la GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al primo comma anche nei confronti di aziende espressamente indicate dal CIPI con propria delibera, da adottarsi entro il termine

fissato dallo stesso comma, le quali siano localizzate nel territorio del comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500.

Il senatore Rosa motiva la propria astensione sull'emendamento proposto dal presidente De Vito dichiarando che esso trasforma il disegno di legge in un provvedimento « fotografia », contraddice gravemente ai compiti istituzionali della GEPI e allarga l'ambito di intervento ad una zona esclusa dai benefici, con danno delle regioni meridionali. Ribadisce di astenersi solo per motivi di rispetto verso l'atteggiamento del Governo.

Il senatore Ferrari-Aggradi lamenta che ancora una volta si utilizzi per la copertura una quota del fondo investimenti e occupazione al di fuori di quella riconsiderazione complessiva delle priorità da lui stesso già da tempo richiesta sia in Commissione che nell'Assemblea del Senato. Lamenta altresì che l'ipotesi di riparto del fondo investimenti, attualmente in discussione presso la Commissione bilancio della Camera, non consideri la specifica richiesta avanzata in Senato dai Gruppi della maggioranza e della DC in particolare, di preordinare risorse per iniziative nel Mezzogiorno, specie nel settore agricolo, mentre si considera la copertura per future detrazioni d'imposta che certamente, egli sottolinea, non possono essere assimilate a spese d'investimento.

Ribadito che nella sostanza il testo in esame costituisce un precedente gravissimo che non deve in alcun modo essere riproposto dal Governo, dichiara di votare a favore del-

l'emendamento proposto dal presidente De Vito (e del testo nel suo insieme) solo per non creare ulteriori problemi al Governo.

Il sottosegretario Rebecchini si dichiara d'accordo con la modifica proposta dal Presidente.

Posta ai voti viene accolta la nuova formulazione proposta per il secondo comma dell'articolo 1, nonché l'articolo 1 come risulta da tale modifica; vengono altresì accolti senza modifiche gli articoli 2 e 3.

Il senatore Milani rileva che al secondo comma dell'articolo 4 il rinvio della quantificazione per l'anno 1983 andrebbe più propriamente fatto alla legge finanziaria anziché alla legge di bilancio.

Il sottosegretario Rebecchini reputa più preciso il rinvio alla legge di bilancio. Il presidente De Vito osserva che vi sono motivazioni a favore e contro per entrambe le soluzioni.

Il senatore Ripamonti esprime preoccupazione per il fatto che una quota del fondo investimenti e occupazione possa essere utilizzata per una spesa corrente (il pagamento della cassa integrazione guadagni).

Infine la Commissione accoglie senza modifiche anche l'articolo 4.

Viene quindi dato mandato al senatore D'Amelio di riferire favorevolmente all'Assemblea dando conto delle modifiche introdotte, ad essa sottoponendo altresì gli ordini del giorno fatti propri dalla Commissione ed autorizzandolo fin da ora, se necessario, a svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 13,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Tambroni Armadori.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Bruno Bianchi, direttore del Servizio mercati monetario e finanziario e il dottor Vincenzo Pontolillo, direttore del Servizio programmi e autorizzazioni della vigilanza sulle aziende di credito, della Banca d'Italia.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che il documento presentato dal Ministro del tesoro, concernente il fabbisogno di cassa del settore pubblico allargato al 31 marzo 1982, è stato assegnato dalla Presidenza del Senato, disgiuntamente, sia alla 5^a sia alla 6^a Commissione. In merito propone che la Commissione discuta, con l'intervento del Ministro delle finanze, sulla parte del documento che principalmente interessa la competenza della Commissione stessa: il problema delle entrate tributarie e degli eventuali provvedimenti fiscali che il Governo potrebbe elaborare.

Il senatore Bonazzi dichiara di convenire con la proposta del Presidente, nell'intesa che si renderà necessario, al di là del problema delle entrate, anche uno sguardo all'insieme del documento. Il senatore Bonazzi propone altresì che il Ministro intervenga in Commissione anche per riferire sui risultati emersi dall'autotassazione di fine maggio e sulle note divergenze di valutazione delle entrate tributarie.

Il presidente Segnana prende atto di tale proposta del senatore comunista e avverte che si farà carico di promuovere l'intervento in Commissione del Ministro delle finanze, presumibilmente nella prossima settimana.

Il Presidente comunica che, da parte di cooperative di pescatori, specialmente dell'Adriatico, sono pervenute sollecitazioni per una modifica del regime di applicazione della bolla di accompagnamento, riguardo ai loro prodotti. Attesa la mancanza di provvedimenti *in itinere* che siano idonei all'insediamento di una simile normativa, il Presidente propone che si promuova l'emanazione da parte del Governo di un decreto-delegato, nell'ambito della delega legislativa derivante dalla riforma tributaria, trattandosi di materia tipicamente trattata con simili provvedimenti.

La Commissione conviene.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE E SUI CERTIFICATI IMMOBILIARI (seguito): AUDIZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DAL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Il presidente Segnana, ricollegandosi alle richieste di documentazione avanzate dai senatori Bonazzi e Berlanda e fatte proprie dalla Commissione nella seduta di giovedì 17 giugno, avverte che, per quanto concerne le richieste interessanti la Banca d'Italia, sembra opportuno verificare, in un secondo tempo, se, dopo le informazioni da parte del Ministero del commercio con l'estero, dovesse essere realmente coinvolta anche la competenza della Banca d'Italia (e quindi del Ministro del tesoro).

Il senatore Berlanda osserva che la competenza della Banca d'Italia riguarda soltanto gli aspetti valutari dell'attività dei fondi esteri operanti in Italia.

Si conviene infine di procedere, per quanto attiene alle informative considerate utili

dalla Commissione, nei termini indicati dal presidente Segnana.

Vengono introdotti il dottor Bruno Bianchi, direttore del Servizio mercati monetario e finanziario della Banca d'Italia ed il dottor Vincenzo Pontolillo, direttore del Servizio programmi e autorizzazioni della vigilanza sulle aziende di credito della Banca stessa.

Il presidente Segnana, dopo aver rivolto loro parole di benvenuto, riassume brevemente lo svolgimento finora avuto dall'indagine e si sofferma sulle prospettive di regolamentazione legislativa del settore.

Ha quindi la parola il dottor Bianchi il quale, premesso che la sua esposizione riguarderà gli aspetti di mercato, mentre quella del dottor Pontolillo riguarderà essenzialmente gli aspetti legati alla vigilanza, si sofferma sullo sviluppo del mercato dei titoli atipici.

L'oratore nota che in presenza di una riduzione della capacità di autofinanziamento delle imprese, di difficoltà di funzionamento del mercato azionario e dell'imposizione di vincoli quantitativi all'espansione del credito bancario, si è avuto lo sviluppo di un mercato finanziario « parallelo », attraverso il quale le imprese hanno soddisfatto una parte delle loro esigenze di finanziamento.

Tale finanziamento alternativo è reso possibile da una serie di titoli atipici che si presentano con una estrema varietà di denominazioni e caratteristiche; in realtà occorre riconoscere che la creazione di nuovi titoli in grado di soddisfare le esigenze dei risparmiatori e quelle degli investitori è resa necessaria dal continuo mutamento del sistema economico. In questo senso un primo test della rispondenza dei nuovi titoli ad esigenze reali è costituito dal loro successo; tuttavia occorre avvertire che vi può essere stata una presentazione delle caratteristiche dei titoli non del tutto aderente alla realtà; un altro elemento può essere costituito dal fatto che con i titoli atipici si riescono ad eludere i vincoli qualitativi e quantitativi imposti agli intermediari creditizi.

Nel complesso, prosegue il dottor Bianchi, il peso del fenomeno è ancora marginale e non incide quindi sulla efficacia della poli-

tica monetaria; tuttavia la rapida crescita del settore impone una regolamentazione.

Escludendo le accettazioni bancarie ed i fondi comuni di investimento mobiliari, i fondi finanziari intermediati alla fine del 1981 possono essere valutati in circa 1.600 miliardi. Dalle informazioni ricavabili da inserzioni apparse sulla stampa si desume che le più importanti società operanti nel settore sono circa 13 (spesso si tratta di società facenti parte di gruppi articolati in grado di compiere le diverse funzioni connesse ai titoli).

Il dottor Bianchi passa quindi a considerare i diversi tipi di titoli atipici, che presentano una notevolissima varietà di caratteristiche: se alcuni di tali titoli sono tra di loro simili, al di là della differente denominazione, si deve anche considerare che le diverse serie di ogni titolo spesso differiscono notevolmente tra di loro quanto a caratteristiche finanziarie, sicchè nel complesso si possono individuare circa 50 serie di titoli atipici, oltre alle fedi di investimento emesse dagli enti di gestione fiduciaria.

L'oratore quindi si sofferma sui certificati emessi nell'ambito di contratti di associazione in partecipazione e ne esamina approfonditamente le caratteristiche sia giuridiche che economiche.

Tra l'altro egli nota che tali certificati sono per alcuni versi assimilabili, dal punto di vista economico, ai titoli azionari perchè il risparmiatore è soggetto, in qualche misura, al rischio d'impresa; in alcuni casi però le caratteristiche dei titoli li rendono più assimilabili ad obbligazioni indicizzate al prezzo di specifici beni. Problemi particolari si pongono per il mercato secondario, che dovrebbe assicurare la liquidabilità dell'investimento per il risparmiatore (particolarmente delicata è la valutazione del valore degli immobili, valutazione su cui si dovrebbero basare gli scambi sul mercato secondario).

L'oratore quindi svolge alcune considerazioni sul rendimento netto dei certificati e nota che appare ancora difficile una sua valutazione; tuttavia in base ai prezzi indicativi pubblicati i rendimenti netti appa-

rirebbero superiori a quelli ottenibili sul mercato obbligazionario; risultano peraltro superiori i rischi dato il legame con la specifica operazione finanziata ed inoltre dato che la cessione dei certificati prima della conclusione dell'operazione comporta una certa perdita.

Per quanto riguarda le società promotrici egli rileva che il riconoscimento di spese di organizzazione e di gestione a favore di società appartenenti al gruppo le mette in parte al riparo da eventuali risultati negativi dell'affare.

Il dottor Bianchi passa quindi ad analizzare alcuni tipi di titoli misti (come i certificati patrimoniali emessi dall'Istituto fiduciario lombardo) e nota, tra l'altro, che questi titoli presentano una commistione di elementi propri dell'azione con quelli propri della concessione di un credito; di fatto però in molti casi i titoli non conferiscono né i diritti dell'azionista né quelli inerenti alla obbligazione. Per quanto riguarda i rendimenti, è difficile una valutazione dato che non è ancora venuta a compimento nessuna operazione finanziata con certificati patrimoniali.

Esistono, nota il dottor Bianchi, altri titoli (emessi dal Gruppo « Europrogramme ») in parte simili ai certificati patrimoniali: a differenza di questi però essi fruttano un rendimento per la quota che rappresenta un credito e vengono rimborsati in venti anni ad un valore collegato all'indice del costo della vita.

Passando a considerare i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria, l'oratore nota che in questo caso l'esistenza di una specifica regolamentazione dovrebbe portare ad escludere tali titoli dalla casistica dei titoli atipici; tuttavia — egli rileva — la complessità dello schema contrattuale che sta alla base dell'emissione di tali titoli li rende difficilmente riconducibili a quelli tradizionalmente previsti per la raccolta del risparmio. In alcuni casi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria possono, sotto taluni aspetti, essere assimilati a titoli obbligazionari senza però essere soggetti ai vincoli amministrativi propri delle obbligazioni.

Dopo essersi soffermato su altri tipi di titoli atipici, l'oratore, avviandosi alla conclusione, analizza le dimensioni raggiunte dal mercato dei titoli atipici: alla fine del 1981 — come già precisato — risultavano in circolazione titoli per più di 1.600 miliardi, dei quali più di 600 sono stati raccolti nel 1981, evidenziando una estrema rapidità di crescita della raccolta. Gli importi più elevati indicati dalla stampa sono dovuti al fatto che vengono considerate anche le quote dei fondi comuni mobiliari e le accettazioni bancarie, che è invece più opportuno considerare separatamente.

Ha la parola il dottor Pontolillo.

Precisa anzitutto che, pur essendovi opinioni diverse sulla regolamentazione dei fondi e dei certificati immobiliari (per il buon funzionamento del settore fino ad oggi, in assenza di regolamentazione, per il gradimento riscontrato nel pubblico per queste forme atipiche di risparmio, e per il peso tuttora limitato rispetto all'insieme dei flussi creditizi), non è assolutamente accettabile la ulteriore mancanza di una regolamentazione legislativa, essendo necessario assicurare un ordinato sviluppo dell'intermediazione, nonché condizioni di trasparenza e concorrenzialità tra i vari strumenti e, in generale, la tutela dei risparmiatori.

Il dottor Pontolillo passa quindi ad esporre gli obiettivi che dovrebbe perseguire la futura legislazione. Anzitutto essa dovrebbe tendere all'estensione del controllo degli aggregati monetari e creditizi anche a questo settore nuovo: la creazione di segmenti del mercato posti al di fuori della regolazione diretta delle autorità monetarie riduce l'efficacia della politica monetaria restrittiva. Tali nuove forme di risparmio-investimento, ed in particolare i titoli atipici, possono essere considerate succedanee del ricorso al credito o al mercato dei valori mobiliari, tuttavia i vincoli quantitativi posti al credito e le limitazioni nelle condizioni di emissione dei valori mobiliari, indubbiamente avvantaggiano le nuove forme di mobilitazione del risparmio non regolamentate. D'altra parte, esse rappresentano finora (nel 1981) meno dell'uno per cento dei finanziamenti complessivi, e pertanto non costitui-

scono per ora un problema sotto l'aspetto del controllo quantitativo degli aggregati creditizi; ma potranno rappresentarlo in futuro, per la rapidità dello sviluppo che recentemente ha caratterizzato tali attività.

Ulteriore obiettivo della legislazione futura dovrebbe essere la tutela del risparmiatore, da perseguire mediante la trasparenza e l'equità delle condizioni che regolano i rapporti fra gli emittenti e i sottoscrittori dei titoli: mentre tali condizioni sono verificate, dalle autorità di controllo, per quanto attiene al mercato dei valori mobiliari tradizionali, l'emissione di titoli atipici non è soggetta ad alcuna verifica di organi esterni all'emittente, ed è quindi rimessa al livello di professionalità degli emittenti stessi. Inoltre i detentori di questi titoli sono soggetti ad un elevato rischio di immobilizzo, nonché a quello di rendimenti discosti da quelli attesi, determinati sulla base di una pubblicità non sempre rispondente a chiare e definite norme deontologiche.

La futura legislazione dovrebbe inoltre restaurare corrette e razionali condizioni di concorrenza fra le intermediazioni soggette oggi a regolamentazione ed i nuovi strumenti, che dalla mancanza di regolamentazione vengono notevolmente avvantaggiati, in modo da alterare quella che dovrebbe essere la risultante di libere scelte di utilizzatori di credito e di risparmiatori.

Nella situazione attuale — prosegue il dottor Pontolillo — le decisioni di investimenti finanziati attraverso il ricorso a titoli atipici sfuggono a qualsiasi valutazione dei flussi finanziari, nonché ai giudizi di affidabilità che presiedono all'erogazione del credito da parte degli intermediari creditizi. Ne risulta così condizionata la stessa efficienza allocativa delle risorse, tanto più se il numero degli operatori si accresce a dismisura, dietro la scia di chi opera da lungo tempo ed è dotato pertanto di una consolidata professionalità.

L'intervento regolatore dovrebbe stabilire alcuni limiti circa la consistenza patrimoniale dell'impresa emittente: se è vero che la garanzia dell'investimento risiede in molti casi nel bene reale acquisito, d'altra parte il rischio per i terzi è ridotto quando una

aliquota non marginale di finanziamento è assicurata dalla società emittente e quando idonei mezzi patrimoniali di quest'ultima possono neutralizzare fenomeni di disinvestimento. Al tempo stesso un adeguato limite di patrimonio minimo costituirebbe un filtro contro l'entrata indiscriminata di nuovi operatori nel mercato dei titoli atipici. Pertanto, soltanto con un intervento regolatore del capitale (oltre che del volume di attività, delle modalità di accesso al mercato, della trasparenza delle condizioni praticate), potranno divenire efficienti e duraturi l'ampliamento delle strutture finanziarie, la diversificazione dei servizi offerti, e in definitiva ne verrebbe assicurato il mantenimento della fiducia dei risparmiatori, la stabilità degli intermediari e il funzionamento dei mercati finanziari. Al tempo stesso, l'intervento legislativo dovrebbe conservare a tale settore adeguata flessibilità e snellezza operativa, in modo da non ostacolare il soddisfacimento della domanda proveniente dal settore produttivo.

Il dottor Pontolillo si sofferma ad illustrare il regime legislativo ed amministrativo attuale che regola i titoli tradizionali, soggetti ad autorizzazione. Trattandosi di titoli emessi da soggetti non bancari, in alcuni casi è richiesta una duplice autorizzazione: da parte della Banca d'Italia e da parte del Ministero del tesoro, in relazione alle diverse finalità che persegue l'intervento pubblico: anche da ciò risulta la notevole onerosità del trattamento amministrativo cui sono soggetti i titoli tradizionali, che potrebbe condurre ad un crescente utilizzo dei titoli atipici.

Dopo aver ulteriormente chiarito il regime di intervento e di controllo che regola mediante autorizzazioni preventive la raccolta e l'impiego del risparmio a medio e lungo termine (svolta attraverso l'intermediazione indiretta delle banche ovvero della Borsa), il dottor Pontolillo ne deduce la presenza di un'intenso vaglio preventivo a tutela del risparmiatore che oggi accede al mercato dei titoli a reddito fisso o all'investimento azionario.

Nella sottoscrizione di titoli atipici invece, nonostante che questi comportino — seppure in misura più o meno contenuta a se-

conda della tipologia del titolo — l'assunzione di un rischio imprenditoriale, il risparmiatore non sempre è posto in grado di effettuare una completa valutazione della operazione finanziata e delle relative garanzie contrattuali. Le condizioni e i regolamenti di talune emissioni presentano infatti ampi margini di delega, di mandato a gestire l'operazione, i quali denunciano connotazioni prossime più ad un mandato fiduciario che non ad una consapevole partecipazione ad una iniziativa imprenditoriale.

Il rapporto *ad personam*, curato da una estesa rete di consulenti finanziari e sorretto da una diffusa e il più delle volte allettante pubblicità — in cui si spende talvolta il norme di qualche primaria azienda di credito — consente di ottenere la fiducia, più o meno incondizionata, dei risparmiatori, di raccogliere i loro risparmi e di sostituirsi ad essi nelle scelte di investimento.

Trattandosi quindi di regolamentare il settore, prevedendo adeguate forme di controllo, occorre considerare che l'emissione di titoli atipici per il finanziamento di determinati investimenti può considerarsi come una alternativa al ricorso agli strumenti tradizionali o ai mutui degli istituti di credito a medio e lungo termine: pertanto anche questi titoli atipici dovrebbero confluire nel sistema dei controlli attualmente vigente. In tal senso, tenendo conto che oggi spetta al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio « l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio » e alla Banca d'Italia prevalentemente la regolamentazione dell'intermediazione attuata dal sistema bancario, nonché del risparmio che viene investito nei valori mobiliari collocati attraverso gli intermediari creditizi o da ammettere ai mercati ufficiali (nonchè di quello mediato dai fondi comuni mobiliari, in prospettiva, secondo l'apposito testo licenziato dal Senato); il potere di controllo sull'emissione dei titoli atipici andrebbe riservato alle autorità monetarie, in modo da conseguire unicità di regolamentazione del risparmio investito in attività finanziarie ed un più efficiente controllo dei flussi creditizi diretti all'economia.

Alle autorità monetarie dovrebbero essere quindi demandate le funzioni necessarie per un ordinato sviluppo del mercato dei capitali e cioè il controllo delle quantità, dei tempi e delle condizioni per le emissioni, nonché la puntualizzazione dei diversi aspetti contrattuali. Dovrebbe invece rientrare nella competenza degli organi a ciò istituzionalmente preposti (la CONSOB in particolare) il controllo dell'informativa e della trasparenza cui deve essere improntata la gestione operativa degli enti emittenti ed eventualmente delle società ad essi collegate.

Non ritiene pertanto necessario creare nuovi organi di controllo. In particolare, potrebbe essere affidato alla CONSOB anche un controllo sulle modalità delle valutazioni periodiche del bene finanziato, eventualmente anche attraverso la tenuta di un albo delle società ritenute affidabili per effettuare tali valutazioni, nonché un controllo sugli aspetti informativi, di chiarezza e trasparenza delle offerte rivolte ai risparmiatori tramite le attività di collocamento porta a porta.

Dovrebbe inoltre essere istituito un albo al quale iscrivere — previo accertamento di determinati requisiti — gli enti emittenti titoli e valori mobiliari da collocare presso il pubblico (diversi dalle azioni ed obbligazione), titoli da definire attraverso vari indici sintomatici, quali ad esempio l'invito ai risparmiatori tramite pubblicità, il collocamento porta a porta o tramite banche, il valore unitario dei titoli in relazione alle quantità emesse. Le emissioni stesse, da parte degli enti iscritti all'albo, dovrebbero essere autorizzate dalle autorità monetarie, consentendo tuttavia una certa elasticità per mezzo di autorizzazioni a carattere generale ovvero subordinate a particolari condizioni o adempimenti, in particolare al fine di garantire una certa uniformità degli schemi contrattuali ed una loro maggiore chiarezza, a beneficio della certezza dei diritti e della migliore informazione dei risparmiatori. Dovrebbe essere data al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la possibilità di consentire, con provvedimenti amministrativi, l'adeguamento della disciplina

all'evoluzione del mercato. Dovrebbero essere previste adeguate sanzioni per le emissioni effettuate al di fuori della legge, da equiparare a quelle dettate per l'abusiva raccolta del risparmio. Infine potrebbe essere prevista l'ammissione alla quotazione di Borsa anche per valori diversi da quelli tradizionali.

Al dottor Bianchi e al dottor Pontolillo vengono rivolti alcuni quesiti.

Il senatore Bonazzi chiede di conoscere se gli interlocutori convengano sull'opportunità di regolare separatamente i fondi mobiliari e quelli immobiliari; se siano opportuni interventi in via di urgenza nel momento attuale, e se in tal senso sia apprezzabile l'articolo 11, inserito (su proposta del Governo) nel testo del disegno di legge n. 1609 (ora atto Camera 3420) così come licenziato dal Senato, al quale peraltro sono state mosse varie critiche, sia nel senso che bloccherebbe l'intero settore, sia invece in quanto, al tempo stesso, risulterebbe incompleto nella sua formulazione.

Rispondendo alla prima domanda, il dottor Bianchi dichiara di ritenere indispensabile una regolamentazione a sè stante per i fondi di investimento immobiliari, trattandosi di istituti assai diversi dai fondi mobiliari e, rispetto a questi ultimi, caratterizzati da rischi decisamente più elevati (particolarmente in relazione alla valutazione degli immobili) e quindi bisognosi di maggiori controlli (tenendo presente che in alcuni Paesi detti fondi non sono consentiti). In particolare si può immaginare che un fondo immobiliare aperto non investa in immobili oltre il 70 per cento o al massimo l'80 per cento del risparmio raccolto, e che la restante parte possa essere mantenuta in attività immediatamente liquidabili, in modo da far fronte ad eventuali accentuate domande di riscatto. In ordine alla seconda domanda, il dottor Bianchi osserva che l'inserimento della norma sopra menzionata in un disegno di legge licenziato da uno dei rami del Parlamento ha già conseguito qualche effetto immediato, specialmente in quanto i risparmiatori sembrano più avvertiti. È difficile comunque esprimere valutazioni po-

litiche sull'opportunità o meno di determinati tipi di intervento legislativo.

Il senatore De Sabbata chiede alcuni chiarimenti sulle valutazioni effettuate dal dottor Bianchi e dal dottor Pontolillo in merito ai cosiddetti « certificati immobiliari » ovvero « certificati patrimoniali », sull'uso improprio che eventualmente si faccia di tali strumenti e sulle eventuali responsabilità penali; chiede altresì quali valutazioni possano farsi delle esperienze estere negative in materia di fondi immobiliari aperti, in relazione alle esigenze di tutela del risparmiatore.

Il dottor Pontolillo, rispondendo alla prima domanda, osserva che non sussiste oggi, contro le emissioni di titoli non debitamente autorizzate, altro che la salvaguardia costituita dalla non omologazione da parte del tribunale: nel caso di emittenti non soggette alla legge bancaria può accadere che qualche emissione sfugga a tale controllo preventivo. I certificati immobiliari o patrimoniali sono certamente titoli nei quali la denominazione può corrispondere a diversi contenuti: occorrerà che la futura legge definisca tali strumenti di raccolta del risparmio e ne vieti l'uso nei casi non pertinenti. Rispondendo alla seconda domanda, il dottor Pontolillo fa presente che esperienze negative estere si sono verificate negli Stati Uniti: si trattava di fondi immobiliari aperti (che peraltro oggi non sono consentiti in quel paese), prevedenti il riscatto delle quote in qualsiasi momento, mentre è incompatibile con tale liquidità immediata l'impiego in investimenti a lungo termine. In tal senso il dottor Bianchi aveva suggerito di mantenere un venti o trenta per cento di attività in forma liquida. D'altra parte, la tutela del risparmiatore, in questi casi, può realizzarsi essenzialmente garantendo equità e trasparenza delle condizioni di offerta che danno luogo alla sua decisione iniziale: ulteriormente, non può essere data al risparmiatore una assoluta certezza, dato che egli ha accettato di partecipare in qualche misura ad un rischio imprenditoriale. L'oratore conclude osservando che i fondi immobiliari aperti richiedono una normativa più stringente di quel-

li chiusi che pongono certamente minori problemi.

Il presidente Segnana osserva che sarebbero configurabili soluzioni intermedie tra il fondo aperto e il fondo chiuso, con l'aggiunta della riserva di liquidità suggerita prima dai due oratori.

Il senatore Berlanda, facendo riferimento ad elementi e proposte emerse nelle precedenti sedute dell'indagine, chiede l'opinione degli intervenuti sull'ipotesi che le società di gestione dei fondi immobiliari possano essere costituite solo da banche e società di assicurazioni (da taluni si è visto — nota il senatore Berlanda — in questa indicazione un tentativo del settore delle banche di proteggersi dalla concorrenza del settore parabancario), e sulla proposta che il capitale minimo della società di gestione sia di almeno 10 miliardi di lire con l'obbligo, per la società di gestione, di partecipare in qualche modo al rischio dell'investimento. Il senatore Berlanda inoltre chiede un chiarimento a proposito di eventuali attività di controllo esercitate dalla Banca d'Italia sulla emissione di parti del fondo « Europrogramme », e sul riferimento fatto dal dottor Bianchi ad alcuni titoli atipici che concreterebbero forme di indicizzazione non consentite.

Il dottor Pontolillo precisa che l'« Europrogramme » è un fondo estero e quindi per operare in Italia deve avere una autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero; non vi è però alcun intervento di controllo della Banca d'Italia. Naturalmente, essendo le quote del fondo dei titoli esteri, quando essi sono depositati presso una banca italiana, sono evidenziate nelle relative segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia; inoltre se una banca italiana si fa promotrice del collocamento delle parti del fondo presso i risparmiatori deve chiedere autorizzazione all'Istituto di vigilanza. Per quanto riguarda il capitale minimo delle società di gestione dei fondi immobiliari il dottor Pontolillo ritiene che esse debbano avere una solida base patrimoniale. In relazione alla possibilità per le aziende di credito di compiere investimenti immobiliari, il dottor Pontolillo nota che tali investimenti sono consentiti solo quando siano fun-

zionali allo svolgimento dell'attività bancaria oppure quando costituiscano impiego dei fondi di previdenza del personale. Per quanto riguarda la possibilità per le aziende di credito di partecipare a società di gestione di fondi di investimento egli precisa che attualmente le banche possono utilizzare una parte del proprio capitale per acquisire partecipazioni entro il limite massimo del 20 per cento del capitale sociale della società di gestione.

Il dottor Bianchi quindi aggiunge che non vi sono motivi di mercato per consentire solo alle banche e alle società di assicurazione la costituzione delle società di gestione; tuttavia egli nota che le banche dispongono, attraverso gli sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale, di ampi contatti con i risparmiatori. In relazione all'ultima domanda del senatore Berlanda, il dottor Bianchi precisa che attualmente la Banca d'Italia non autorizza l'emissione di obbligazioni indicizzate ai prezzi di specifici beni, mentre alcuni titoli atipici hanno, in sostanza, una indicizzazione di quel tipo.

Il presidente Segnana chiede l'opinione degli intervenuti sull'opportunità di regolamentare il collocamento « porta a porta » dei titoli (egli nota che trattandosi della vendita di un prodotto finanziario sofisticato ed a elevato valore unitario, sembra opportuna la creazione di un albo — o di un istituto avente analoghe finalità — in modo da garantire la professionalità degli operatori).

Il dottor Bianchi ritiene necessario un controllo degli operatori del tipo indicato dal presidente Segnana ed inoltre segnala l'opportunità di prevedere un margine di tempo entro il quale l'acquirente possa confermare o meno l'acquisto.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore Bonazzi, il dottor Pontolillo precisa che, a seguito dell'emanazione nel 1981 di una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio relativa alle attività collaterali delle aziende di credito, la Banca d'Italia ha emanato istruzioni applicative nelle quali vengono specificate le attività collaterali consentite ivi compresa la partecipazione a società di gestione di fondi comuni. Poiché la delibera del

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio regola restrittivamente i casi in cui è consentita alle banche la partecipazione a società finanziarie, le aziende di credito devono uniformarsi gradualmente a tali disposizioni presentando alla Banca d'Italia un apposito piano di riassetto; continuando l'oratore sottolinea che l'Istituto di vigilanza ritiene negativo il fatto che società controllate da banche utilizzino strumenti finanziari atipici finquando tali titoli non saranno regolamentati.

In risposta ad una ulteriore domanda del senatore Bonazzi relativamente all'eventuale possibilità per la Banca d'Italia di controllare in qualche modo le società di gestione o le emissioni di titoli atipici, il dottor Bianchi nota che rientrano nelle competenze dell'istituto di vigilanza solo le emissioni di titoli di istituti di credito, oppure di titoli quotati o da quotare in Borsa oppure collocati tramite le aziende di credito; al di fuori di questi casi non vi è possibilità di controllo da parte della Banca centrale.

Il senatore Bonazzi quindi, soffermatosi sulle caratteristiche del fondo immobiliare di diritto svizzero « Europrogramme », chiede quali controlli vengano effettuate sull'attività di tale fondo a tutela dei risparmiatori.

Il dottor Bianchi, dopo aver precisato che fino ad oggi non sembrano essersi verificate situazioni dannose per il risparmiatore nell'attività di tale fondo, rileva che operano in Italia diversi fondi di diritto estero la cui attività, allo stato attuale della normativa, viene controllata, unicamente sotto il profilo valutario, dal Ministero per il commercio con l'estero.

Il dottor Pontolillo precisa che i fondi di diritto estero per operare in Italia devono avere un'autorizzazione che è sottoposta ad

alcune condizioni: se la raccolta è investita interamente in Italia non è dovuto il deposito previo sugli acquisti di valuta, se invece essa è investita in Italia solo per il 50 per cento, è dovuto il deposito infruttifero con la aliquota ridotta al 25 per cento. Tutte queste disposizioni, conclude il dottor Pontolillo, mirano ad evitare che la gestione dei fondi comuni abbia riflessi valutari negativi.

Il presidente Segnana quindi ringrazia il dottor Bianchi e il dottor Pontolillo che vengono congedati.

Il Presidente si sofferma sul seguito dell'indagine e propone che gli esperti del Ministero del tesoro (designati con un certo ritardo) vengano ascoltati in una seduta da tenere alle ore 18 del prossimo martedì, 29 giugno, mentre l'ultima audizione (in cui sarà ascoltato il Presidente della Commissione nazionale per le società e la Borsa) potrà essere tenuta nella mattinata del prossimo mercoledì.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto** » (1884-urgenza), d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente avverte che si rende opportuno un breve rinvio del seguito dell'esame per consentire al Governo l'approfondimento di alcuni aspetti e la predisposizione di emendamenti secondo quanto comunicato dal sottosegretario Tambroni Armaroli.

Si decide quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
BUZZI

Interviene il Ministro per la pubblica istruzione Bodrato.

La seduta inizia alle ore 11,05.

DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE, DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, IL 16 GIUGNO 1982, SUI PROGRAMMI DIDATTICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

(Seguito e conclusione)

Riprende il dibattito rinviato nella seduta del 16 giugno: intervengono i senatori Schiano, Mitterdorfer, Ulianich, Monaco e il presidente Buzzi.

Il senatore Schiano premette di voler dare una valutazione politica (anche se con inevitabili implicazioni pedagogico-culturali) della relazione della commissione ministeriale incaricata della elaborazione delle linee generali dei nuovi programmi della scuola elementare (in ordine alla quale il Ministro ha reso le sue comunicazioni), verificando la corrispondenza delle proposte formulate in quella sede con i principi e le norme della Costituzione.

In tale ottica si sofferma innanzitutto sui contenuti culturali e gli itinerari metodologici proposti per i nuovi programmi: ritiene in primo luogo necessario sottolineare lo scopo principale di detto ordine di scuola, consistente nell'istruire, cui segue quello di concorrere all'educazione dell'uomo e del cittadino, tenendo peraltro presente il distinto valore dell'istruzione e dell'educazione (anche nelle norme costituzionali). Ritiene di poter valutare favorevolmente quei passi della relazione relativi ai contenuti culturali (aventi carattere normativo) e all'im-

postazione metodologica (con carattere orientativo) dei nuovi programmi, pur se non è sufficientemente chiaro se i margini di manovra previsti debbano rientrare nell'ambito delle finalità e dei contenuti dei programmi o meno.

Esprime quindi nutrite perplessità in ordine alla previsione di modificare i programmi già dopo il primo quinquennio, che a suo avviso, diminuisce la credibilità dei programmi stessi. Un punto particolare si riferisce ai problemi degli alunni portatori di *handicap*: ritiene si debba tener presente l'esistenza di tre categorie di essi, una prima composta di non scolarizzabili, un'altra di scolarizzabili solo in classi speciali nell'ambito di una scuola normale, e l'ultima (costituita dalla grande maggioranza) di alunni scolarizzabili e pienamente recuperabili in classi normali.

Passando poi a trattare delle modificazioni di struttura che appaiono necessarie per la scuola elementare anche in riferimento alla formazione degli insegnanti, il senatore Schiano dichiara di concordare con la commissione ministeriale circa l'opportunità di una frequenza generalizzata (ma non obbligatoria) all'ultimo anno della scuola materna, mentre sarebbe contrario a un anticipo ai cinque anni dell'obbligo scolastico. Si dice quindi favorevole — sulla base di motivazioni psico-pedagogiche e della sua esperienza di insegnante elementare — al mantenimento del docente unico nel primo ciclo della scuola elementare, per il quale ritiene sufficiente l'attuale orario di ventiquattro ore, mentre ritiene opportuno che, nel secondo ciclo, si preveda un moderato ampliamento del tempo scolastico (28, 29 ore) e si affianchino — eventualmente — ad un docente principale una o due altre figure di insegnanti: una maggiore dilatazione del tempo scolastico contraddirebbe alle previsioni costituzionali che non intesero affidare alla scuola di Stato — se non in maniera parziale e concorrente — l'educazione dei ragazzi.

Il senatore Schiano dichiara quindi di nutrire ancora dei dubbi circa l'effettivo arricchimento culturale per tutti rappresentato dall'insegnamento di una lingua straniera, che comunque andrebbe collocato negli ultimi due anni e realizzato progressivamente solo in base alla disponibilità di insegnanti specificamente preparati a tale scopo. Concorda invece con l'opportunità di una formazione universitaria dei docenti elementari anche se ritiene di maggiore importanza che gli insegnanti stessi abbiano requisiti di serenità, disponibilità e intelligenza.

Il terzo ed ultimo ordine dei problemi affrontati dall'oratore riguarda la finalizzazione educativa della scuola, con particolare riferimento all'educazione morale, civile e religiosa. Afferma innanzitutto che i valori (senz'altro necessari) cui si può informare una scuola di Stato in un regime democratico sono quelli che emergono dalla Costituzione — in ordine ai quali si sofferma — come giustamente riconosce la commissione ministeriale, che dovrà curare nella seconda fase dei suoi lavori, una individuazione chiara di essi. Particolare delicatezza e complessità riveste il tema dell'educazione religiosa: il senatore Schiano ripercorre le successive tappe normative relative a tale punto, dalla legislazione del 1923, al testo unico del 1928, all'articolo 36 del Concordato, fino alla recezione del Concordato stesso nell'articolo 7 della Costituzione; accenna quindi al procedimento di modificazione consensuale del Concordato stesso, tuttora in corso (e sottolinea al riguardo l'esigenza che esso si concluda al più presto) rilevando che, finché tale revisione non giunge a termine, l'insegnamento della religione nella scuola discende da norme aventi valore costituzionale che non possono non essere assunte come punto di riferimento per i nuovi programmi (e non avrebbe significato una abrogazione dell'articolo 27 del testo unico del 1928 in quanto esso contiene la stessa formula dell'articolo 36 del Concordato, quando pone l'insegnamento della dottrina cristiana a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare).

Pur comprendendo quindi la difficoltà che la commissione ministeriale ha potuto incontrare in tale materia, il senatore Schiano

osserva — concludendo il proprio intervento — che non si sente di poter accettare la formulazione da essa adottata che, tra l'altro, riproduce quasi letteralmente la proposta politica presentata in materia al Senato dal Partito radicale (disegno di legge n. 982), che (allo stato) non potrebbe essere accolta se non con l'ordinario procedimento di revisione costituzionale: invita quindi il Ministro a richiamare la commissione più volte citata all'opportunità di nuove proposte sull'insegnamento della religione, più equilibrate e meglio aderenti al dettato costituzionale.

Il senatore Mitterdorfer, dopo aver dichiarato di condividere, in linea di massima, le osservazioni svolte dal senatore Schiano, si sofferma su taluni punti particolari della relazione ministeriale e dell'esposizione fatta dal ministro Bodrato. In ordine alla proposta di un livello di formazione universitaria per tutti i docenti, esprime il proprio dissenso per quanto attiene la scuola materna (ove lo stesso termine di scuola appare improprio) mentre può essere, a suo avviso, opportuno, anche sulla base di quanto è avvenuto in altri paesi europei, prevedere un diploma universitario di ciclo corto per l'insegnamento elementare. In ordine all'eventuale anticipo al quinto anno di età dell'inizio della scuola elementare, dopo aver dichiarato di concordare con la posizione assunta dal precedente oratore, il senatore Mitterdorfer ricorda la competenza primaria della regione Trentino Alto Adige e di altre regioni a statuto speciale nei confronti della scuola materna, osservando che occorrerebbe pertanto trovare forme di raccordo legislativo. Passando quindi a trattare dei programmi di insegnamento richiama la esperienza, del tutto particolare, della provincia autonoma di Bolzano in ordine all'apprendimento della seconda lingua (prevista a partire dalla seconda classe elementare) rilevando che essa conferma le osservazioni svolte in precedenza dal senatore Schiano, e conclude infine invitando a non trascurare la necessità di una certa elasticità dei programmi, che tenga conto delle diversità esistenti tra le varie zone d'Italia (garantita per le province autonome di Trento e di

Bolzano da norme costituzionali e statutarie).

Il senatore Ulianich afferma di aver ascoltato con vivo interesse la presentazione fatta dal Ministro — e con cui concorda per larga parte — delle conclusioni cui è pervenuta nella fase attuale la commissione interministeriale. Si sofferma quindi su taluni specifici temi: si riferisce in primo luogo alla necessità di un raccordo tra scuola elementare e scuola media (ed anche tra la scuola media e scuola secondaria superiore) in ordine al quale richiama anche la sperimentazione condotta nella Repubblica federale tedesca di una scuola unitaria di otto anni, rilevando l'esigenza di evitare i traumi che attualmente si verificano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola: a tal fine sarebbe, a suo avviso, estremamente positiva l'introduzione di una limitata pluralità di insegnanti nella scuola elementare. Accenna quindi all'anticipazione al quinto anno di età dell'inizio dell'istruzione elementare, ricordando le diverse valutazioni di psicologi e pedagogisti succedutesi nel tempo, ed ai problemi relativi all'inserimento degli handicappati, in ordine ai quali richiama l'attenzione sui cosiddetti *handicap* apparenti, derivanti da problemi personali e familiari del bambino (riconnettendosi a tale ultimo argomento accenna brevemente all'interrogazione da lui presentata circa l'ordinanza sugli esami conclusivi della scuola dell'obbligo). Altri temi trattati si riferiscono alla opportuna pluralità dei libri di testo e all'esigenza di affrontare, in termini pregiudiziali alle riforme, i problemi della edilizia scolastica, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno.

L'oratore passa quindi a talune valutazioni in ordine a temi che han formato oggetto del precedente intervento del senatore Schiano: osserva preliminarmente che distinguere tra il momento dell'istruzione e quello dell'educazione, oltre ad essere difficile sul piano didattico-pedagogico, porta a non cogliere lo spirito della Carta costituzionale, che emerge chiaramente — a questo proposito — nell'affermazione del pieno sviluppo della persona umana; una tale rigida distinzione lo preoccupa

in particolare ove, volendo limitare all'istruzione il compito della scuola di Stato e riservare l'educazione alla famiglia (con il possibile corollario della delega di essa ad istituzioni scolastiche non statali), si verrebbe ad affermare una dequalificazione della scuola di Stato stessa. Per quanto attiene in particolare al tema dell'educazione religiosa, sul quale dichiara di voler esporre le sue personali considerazioni (senza voler investire la posizione che potrà assumere al riguardo il suo Gruppo politico), dopo aver osservato che manca una effettiva coincidenza tra la normativa del 1923 e la previsione concordataria, afferma di non ritenere accettabile il rinvio a procedure di revisione del Concordato o della Costituzione stessa per modificare l'impostazione dei programmi scolastici al riguardo, essendovi già altre parti dello stesso Concordato considerate ormai tacitamente decadute senza il ricorso a tali procedimenti formali. Trova pertanto equilibrato l'atteggiamento assunto in materia dalla commissione ministeriale, ritenendo opportuno lo studio di ciò che ha rappresentato nella nostra storia la religione romano-cattolica, ma lasciando nell'area della facoltatività l'insegnamento confessionale, e ciò ovviamente in riferimento a tutte le confessioni religiose professate in Italia.

Concludendo il proprio intervento, il senatore Ulianich, dopo aver esortato ad affrontare il tema dell'educazione religiosa con atteggiamento sereno e volto ad evitare contrapposizioni, richiama il valore della scuola di Stato, cui si è riferito in un recentissimo intervento lo stesso ministro Bodrato, e ribadisce infine la sua convinzione che per i molti elementi positivi contenuti nell'esposizione del Ministro, l'esposizione stessa e la relazione ministeriale in essa illustrata costituiscono una utile piattaforma per un costruttivo dibattito.

Il senatore Monaco, premesso che una seria riforma dei programmi della scuola elementare deve innanzitutto assicurare l'educazione, intesa in senso lato, dei fanciulli garantendo quindi una loro formazione non solo politica, ma altresì morale, sociale e civile, osserva come, allo scopo di tenere opportunamente conto delle differenti aree

socio-culturali di provenienza dei bambini, potrebbe ipotizzarsi la possibilità, in via sperimentale, di avviare tipi differenti di scuola elementare.

Interviene quindi il presidente Buzzi il quale, dopo aver osservato come dalle comunicazioni rese dal ministro Bodrato e dal dibattito che ne è seguito sia risultata una sostanziale conferma della scelta di politica amministrativa compiuta con la creazione della apposita commissione interministeriale, che ne consente quindi il proseguimento della seconda fase della sua attività, rileva come l'elaborazione dei nuovi programmi della scuola non debba essere rigidamente condizionata da previi interventi legislativi in tema di ordinamento della stessa; anche se — a suo avviso — si renderebbe opportuna una disciplina normativa che tenesse debitamente conto dei temi di maggior rilievo emersi dalla più recente legislazione (in particolare l'oratore fa riferimento alla legge n. 820 del 1970 che ha avviato — egli rileva — una fase di sperimentazione di scuola a tempo pieno, alla legge n. 517 del 1978 che ha modificato l'ordinamento della scuola dell'obbligo, nonché ai decreti delegati che offrono — a suo avviso — utili indicazioni per una riforma dell'ordinamento scolastico complessivo).

Per quanto riguarda in particolare i programmi di insegnamento, rilevata innanzitutto l'esigenza di integrare la commissione ministeriale con esperti delle varie discipline e con operatori professionali secondo le indicazioni emerse dal dibattito, il presidente Buzzi ribadisce l'importanza che i programmi stessi siano inseriti in un tipo di programmazione educativo-didattica che salvaguardi comunque — pur assicurando la formulazione di criteri guida di portata generale — la necessaria autonomia dei singoli insegnanti, nonché le diverse esigenze delle singole realtà operative. A tal fine deve anche garantirsi — a suo avviso — una flessibilità dei programmi stessi e una loro periodica verificabilità attraverso (per esempio) l'attività dell'ispettorato tecnico e degli IRRSAE, onde assicurare una effettivo processo di rinnovamento della scuola.

Per quanto riguarda invece le aree di apprendimento interdisciplinare, che il rapporto della commissione interministeriale non sembra definire con sufficiente puntualità, rileva la necessità di una loro individuazione sulla base di un progetto globale di sviluppo armonico della personalità del fanciullo. A tal scopo ritiene — concordando con quanto affermato dal senatore Schiano — che la Costituzione fornisca i necessari elementi di supporto cui i programmi devono ispirarsi. Per quanto concerne invece la questione dell'insegnamento della religione, considerata riduttiva l'ipotesi di demandare la soluzione del problema alla revisione del Concordato, nonché quella di considerare l'insegnamento della religione semplicemente come necessario apprendimento del fenomeno religioso e delle sue ripercussioni sul piano storico e sociale del nostro paese, il presidente Buzzi ritiene auspicabile un tipo di impostazione del problema che assicuri all'insegnamento della religione nella scuola elementare piena legittimazione, al pari delle altre discipline.

Osservato poi come il rapporto della commissione ministeriale su questo specifico tema possa suscitare talune perplessità, rileva la opportunità di tenere debitamente conto dei contenuti dell'articolo 3 della Costituzione, onde garantire, anche in questo settore, il pieno sviluppo della personalità del fanciullo. Per quanto attiene i docenti di tale materia, infine, rileva il permanere dell'esigenza di un'autenticazione che coinvolga le rispettive confessioni religiose.

Tra i nodi istituzionali a suo avviso più importanti emergenti dal rapporto, il presidente Buzzi si sofferma poi, in particolare, su quello dell'età di inizio dell'obbligo scolastico, rilevando come l'ipotesi della anticipazione al quinto anno debba tenere opportunamente conto dei problemi di natura psicologica e pedagogica conseguenti; a tal fine occorre — a suo avviso — garantire pertanto una generalizzazione della frequenza alla scuola materna di cui deve assicurarsi una qualificata azione educativa. Osservato inoltre come il problema dell'istruzione obbligatoria debba ispirarsi soprattutto ad una ipotesi di continuità tra scuola

materna ed elementare (e non essere riduttivamente inteso come mera anticipazione dell'età scolare, in ordine alla quale nutrirebbe fortissime perplessità), per quanto concerne invece i modelli organizzativi, rileva la necessità di stabilire un modello organizzativo *standard* che ne superi l'attuale pluralità. Quanto ai tempi di insegnamento, l'oratore si dichiara d'accordo sull'ipotesi di pralungare a ventotto ore l'attività didattica, non ritenendo generalizzabile il modello di scuola a tempo pieno. Importante altresì è assicurare, a suo avviso, l'articolazione dell'attività didattica secondo diverse aree formative, garantendo nel contempo il superamento dell'attuale figura unica dell'insegnante elementare, attraverso una contitolarità e collegialità della loro gestione.

Dopo aver osservato come, per quanto concerne le attività cosiddette extrascolastiche, occorra evitare la totale emarginazione della scuola dal settore, il presidente Buzzi si sofferma infine sulla questione della formazione dei docenti elementari. Espresso il proprio apprezzamento per l'impegno, assunto dal Governo, di presentare un disegno di legge al riguardo (con la previsione di una delega legislativa) osserva come occorra, a suo avviso, assicurare una effettiva professionalità del corpo docente, in base a un modello di formazione universitaria completa, che non si limiti alla sola preparazione di tipo scientifico, ma ne preveda altresì il necessario aggiornamento nello svolgimento del servizio e il coinvolgimento nell'elaborazione dei programmi.

Replica quindi ai senatori intervenuti il ministro Bodrato che, dopo aver ringraziato gli oratori per l'interesse ed i contributi recati all'approfondimento dei problemi che riguardano la scuola elementare, fornisce assicurazioni circa la tempestiva trasmissione alla commissione ministeriale delle osservazioni emerse dal dibattito per l'avvio,

su questa base, della seconda fase della sua attività. Rileva poi la sostanziale concordanza emersa per quanto concerne i problemi di revisione dei programmi della scuola elementare, mentre prende atto della necessità di ulteriori approfondimenti relativamente alle questioni cosiddette di ordinamento; fornisce quindi assicurazioni circa l'impegno del Governo di procedere all'integrazione della composizione della commissione ministeriale, secondo le indicazioni emerse, per un più efficace perseguimento degli obiettivi proposti. In particolare, sottolinea inoltre l'importanza di approfondire le questioni del diritto allo studio e della formazione del corpo insegnante, il rappresentante del Governo rileva la larga convergenza registratasi sul problema dell'anticipazione al quinto anno di età degli obblighi scolari, ribadendo come l'orientamento emerso preveda piuttosto una generalizzazione della frequenza al terzo anno della scuola materna. Sottolineato inoltre come il tema dei rapporti tra scuola ed attività extrascolastiche richieda ulteriori approfondimenti, così come del resto quello di ipotizzare limiti di orario delle trasmissioni televisive, onde evitare il rischio di una eccessiva influenza del mezzo sulla personalità del fanciullo, il ministro Bodrato si sofferma infine sulla questione dell'insegnamento religioso nella scuola elementare osservando, in riferimento alle obiezioni sollevate dal senatore Schiano, la diversità del significato della proposta contenuta nel rapporto ministeriale rispetto al disegno di legge d'iniziativa radicale, tenuto conto del diverso contesto in cui si collocherebbe l'insegnamento facoltativo della religione nella scuola elementare.

Parole di ringraziamento al Ministro della pubblica istruzione sono infine rivolte dal presidente Buzzi che dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
VINCELLI
indi del Vice Presidente
MASCIADRI

Intervengono il ministro della marina mercantile Mannino e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Patriarca.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvidenze a favore della riparazione navale** »
(1904)

« **Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale** » (1905)

« **Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale** » (1906)

« **Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità** » (1907)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si prosegue nell'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

La Commissione passa all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 1905, recante provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.

Il senatore Benassi illustra un articolo, da premettere all'articolo 1, nel quale, stabilito che i contributi sono concessi al fine del conseguimento degli obiettivi del piano di ristrutturazione della navalmeccanica, con particolare riferimento al rinnovamento della flotta mercantile, all'allineamento dei costi di produzione con i livelli europei nonché alla stabilizzazione della capacità produttiva, si prevede che il Ministro della marina mercantile riferisca ogni sei mesi al

Parlamento sullo stato di attuazione del provvedimento in esame e degli altri riguardanti la riparazione, la demolizione del naviglio e la ricerca applicata.

L'articolo, sul quale si pronunciano favorevolmente il relatore Gusso ed il Sottosegretario Patriarca, è approvato dalla Commissione.

Successivamente si passa all'esame dell'articolo 1, riguardante il contributo per nuove costruzioni.

Il senatore Benassi illustra un emendamento all'ultimo comma tendente a precisare che la misura della degressività del contributo è elevata annualmente, invece che semestralmente.

Il sottosegretario Patriarca, al quale si associa il relatore, dopo aver richiamato le ragioni di carattere essenzialmente tecnico che hanno indotto il Governo a proporre il testo in esame, anche alla luce dei rapporti con la CEE, invita il presentatore a ritirare l'emendamento.

Il senatore Benassi dichiara di ritirare l'emendamento.

L'articolo 1 è quindi accolto senza modifiche.

All'articolo 2 il senatore Bacicchi illustra un emendamento, sostitutivo del terzo e del quarto comma, tendente a prevedere che la classificazione dei cantieri ai fini della concessione del contributo, viene operata dal Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, attraverso decreti comunicati al Parlamento per la espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

Il relatore Gusso manifesta perplessità in ordine all'emendamento che determinerebbe una inopportuna commistione tra Esecutivo e Legislativo.

Il sottosegretario Patriarca, dopo essersi detto contrario alla seconda parte dell'emendamento, prospetta la possibilità che venga predisposto un allegato al disegno di legge con la classificazione dei cantieri, qua-

lora ciò sia possibile in tempo utile per l'esame da parte dell'Assemblea.

Prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il senatore Bacicchi dichiara di ritirare l'emendamento riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Il senatore Fossa illustra un comma aggiuntivo in base al quale i contributi sono concessi per un tonnellaggio che, complessivamente nell'arco del triennio di applicazione della legge, rientri nei limiti di capacità indicati dal piano di settore rispettivamente per i cantieri maggiori e per quelli medio-minori. Il senatore Fossa sottolinea l'utilità dell'emendamento al fine di garantire un adeguato sostegno alla cantieristica maggiore per la quale la crisi è più acuta.

Dopo che il relatore Gusso ha dichiarato di rimettersi al Governo, interviene il sottosegretario Patriarca il quale, sottolineata l'opportunità di mantenere una certa flessibilità nella ripartizione dei contributi, si rimette alla Commissione.

Per dichiarazione di voto prende la parola il senatore Bacicchi il quale si dichiara favorevole all'emendamento, rilevando che è soprattutto la cantieristica maggiore ad essere interessata da una grave crisi.

Posto ai voti, l'emendamento del senatore Fossa è quindi accolto dalla Commissione che approva poi l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo modificato.

All'articolo 3 il sottosegretario Patriarca illustra un emendamento del Governo alla lettera a), relativo alle caratteristiche delle navi da ammettere al contributo.

Il relatore Gusso prospetta l'opportunità di riformulare l'intero articolo, adottando il testo dell'articolo 2 della legge sul credito navale (n. 361 del giugno di quest'anno).

Il senatore Benassi propone di inserire nel campo di applicazione del provvedimento anche le produzioni speciali.

Il sottosegretario Patriarca fa presente che una norma siffatta potrebbe incontrare rilievi in sede comunitaria.

Il senatore Benassi non insiste sulla formalizzazione dell'emendamento riservandosi eventualmente di presentarlo in Assemblea.

Dopo interventi del senatore Bacicchi e del relatore, e dopo che il sottosegretario Patriarca ha dichiarato di ritirare l'emendamento del Governo, l'articolo 3 è approvato nella formulazione proposta dal relatore.

Sono successivamente accolti, senza modifiche, gli articoli da 4 a 8.

All'articolo 9 il senatore Benassi illustra un emendamento tendente a precisare che, nel caso di commesse condizionate da particolari situazioni, il Ministro della marina mercantile può elevare il contributo nella misura massima del 20 per cento e che lo stesso contributo può essere ulteriormente aumentato per commesse destinate a Paesi in via di sviluppo.

Il relatore Gusso, nel rimettersi al Governo, prospetta la opportunità di una diversa formulazione dell'emendamento, al quale successivamente si dichiara favorevole il sottosegretario Patriarca.

L'articolo 9 è quindi approvato con l'emendamento del senatore Benassi, nel testo riformulato dal relatore.

Nel testo originario sono poi approvati gli articoli 10 ed 11.

All'articolo 12 il senatore Benassi illustra quattro emendamenti, rispettivamente modificativi del primo e del secondo comma e soppressivi del penultimo e dell'ultimo comma.

In particolare il senatore Benassi rileva l'opportunità, recepita dagli emendamenti, che la vigilanza sull'attività delle imprese cantieristiche da parte del ministero della marina mercantile sia limitata all'utilizzazione delle provvidenze in questione, e che inoltre sia sospeso l'esame delle domande di concessione di contributi in casi di inosservanza, da parte dei cantieri interessati, dell'obbligo di fornire le informazioni richieste.

Interviene successivamente il senatore Bacicchi il quale, concordando con il senatore Benassi, sottolinea in particolare l'assoluta inopportunità dei commi penultimo ed ultimo, i quali prevedono una ritenuta da parte del Ministero sulle somme pagate per i contributi, ai fini del finanziamento di una serie di spese che, a giudizio dell'oratore, dovrebbero invece trovare copertura, più corretta-

mente, attraverso una chiara iscrizione nei capitoli ordinari di bilancio.

Con le considerazioni del senatore Bacicchi dichiara di concordare il senatore Fossa.

Interviene successivamente il relatore Gusso il quale si dichiara favorevole ai primi due emendamenti illustrati dal senatore Benassi e contrario invece agli emendamenti soppressivi dei commi penultimo ed ultimo, rilevando che, salvo a precisare le modalità di contabilizzazione della ritenuta in questione, essa appare necessaria per fronteggiare le esigenze, soprattutto di aggiornamento, del Ministero della marina mercantile.

Il sottosegretario Patriarca si dichiara favorevole ai primi due emendamenti e contrario agli emendamenti soppressivi.

Posti ai voti, sono quindi accolti gli emendamenti al primo ed al secondo comma.

Vengono ritirati gli emendamenti soppressivi dei commi penultimo ed ultimo.

L'articolo 12 è infine approvato nel complesso con una modifica formale all'ultimo comma, proposta dal relatore.

All'articolo 13 il ministro Mannino propone un emendamento secondo il quale l'accertamento relativo all'esecuzione dei lavori per i quali vengono chiesti i contributi può essere delegato al Registro italiano navale.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Bacicchi, l'articolo 13 è approvato con la modifica proposta dal Ministro.

Sull'articolo 14 interviene il senatore Bacicchi il quale illustra un emendamento integralmente soppressivo, sottolineando il carattere superfluo dell'articolo che lascerebbe inoltre margini di discrezionalità troppo ampi al Ministro della marina mercantile.

L'opportunità della soppressione dell'articolo è ribadita dal senatore Benassi.

Dopo che il relatore ha dichiarato di rimettersi al Governo, il ministro Mannino si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo, rilevando che il mantenimento di tale norma (che riguarda aiuti di emergenza a cantieri in difficoltà) potrebbe prestarsi ad applicazioni in chiave di assistenzialismo.

Il presidente Vincelli mette ai voti il mantenimento dell'articolo 14 che non è accolto dalla Commissione.

Il successivo articolo 15 è approvato nel testo originale.

All'articolo 16 il senatore Benassi illustra un emendamento soppressivo del penultimo comma, che riguarda i criteri di classificazione dei cantieri ai fini della ristrutturazione.

L'emendamento è accolto in una diversa formulazione, proposta dal ministro Mannino ed inserita alla fine del primo comma. L'articolo 16 è poi approvato nel complesso.

L'articolo 17 è approvato senza modifiche.

All'articolo 18, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Bacicchi, è approvato un emendamento del Governo, sostitutivo del secondo comma, in base al quale la liquidazione del contributo è disposta previo accertamento dei lavori eseguiti ad opera di una apposita commissione ministeriale. L'articolo è poi approvato nell'insieme.

È successivamente accolta una proposta del presidente Vincelli tendente a premettere agli articoli 19 e seguenti l'indicazione di un titolo che riassume i contenuti delle stesse norme.

L'articolo 19 è accolto con modifiche di coordinamento. Gli articoli 20 e 21 sono approvati nel testo originario.

All'articolo 22 il senatore Benassi illustra un emendamento tendente a stabilire che le norme regolamentari per l'esecuzione del provvedimento in esame e degli altri riguardanti la cantieristica siano emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il relatore Gusso si dichiara contrario all'emendamento che introdurrebbe una inopportuna commistione di responsabilità tra Governo e Parlamento.

A sua volta il ministro Mannino motiva la sua contrarietà all'emendamento sia per le ragioni addotte dal relatore sia per l'inevitabile allungamento dei tempi derivante dalla procedura proposta dal senatore Benassi.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto il senatore Bacicchi si dichiara favorevole all'emendamento, richiamando l'atten-

zione sulla importanza delle norme regolamentari che dovranno essere adottate.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione che approva poi l'articolo 22 nel testo originario.

Viene conseguentemente dichiarato precluso un emendamento del senatore Benassi collegato a quello testè respinto.

Il senatore Benassi illustra successivamente un articolo aggiuntivo che prevede l'istituzione di un comitato consultivo formato da esperti designati dall'armamento pubblico e privato, dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri e dai sindacati, al quale attribuire i compiti dell'accertamento della situazione generale della cantieristica, della formulazione di programmi di studio, dell'espressione di pareri in ordine alla concessione dei contributi previsti dai provvedimenti in esame.

Il relatore Gusso, manifestate perplessità circa l'opportunità di istituire il comitato di cui all'articolo aggiuntivo, si rimette al Governo.

Il ministro Mannino si dichiara disponibile ad accogliere l'articolo aggiuntivo con alcune modifiche relative alla composizione ed alle competenze del comitato.

Intervengono per dichiarazioni di voto il senatore Bacicchi, il quale insiste in particolare per il mantenimento della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo aggiuntivo, sottolineando tra l'altro la necessità di un coinvolgimento di tutte le forze interessate nella elaborazione della politica cantieristica; il senatore Fossa, il quale si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo con le modifiche proposte dal Ministro; ed il senatore Pacini, il quale, rilevato che l'istituzione del comitato rischia di appesantire le procedure previste dal provvedimento, dichiara la propria astensione.

Si procede quindi ad una votazione per parti separate.

La Commissione approva con le modifiche proposte dal Ministro, il primo comma dell'articolo aggiuntivo e le lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma. La lettera *d*) è respinta.

Sono approvati la lettera *e*) dello stesso secondo comma, il comma nel suo comples-

so, i successivi commi e l'articolo aggiuntivo nell'insieme.

Viene successivamente approvato un articolo aggiuntivo, presentato dal Governo, concernente l'esenzione fiscale per i contributi in questione.

Dopo aver ritirato un ulteriore emendamento aggiuntivo, il senatore Benassi, illustra un nuovo articolo aggiuntivo che tende a prevedere l'inammissibilità di contributi per l'acquisto di navi battenti bandiera estera con determinati requisiti di età e di tonnellaggio nonché la decadenza dal beneficio per la vendita all'estero di unità durante il periodo di erogazione dei contributi.

Il senatore Fossa si dichiara contrario all'emendamento rilevando l'opportunità di consentire in particolare la vendita di navi all'estero.

Il relatore Gusso si rimette al Governo.

Il sottosegretario Patriarca si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo, richiamando l'esigenza di consentire al nostro armamento di essere presente sui mercati internazionali di compravendita del naviglio.

Si passa alla votazione.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore Bacicchi il quale, nel sostenere la necessità di inserire l'articolo in questione, osserva che forme di incentivazione dell'acquisto di navi all'estero sono contraddittorie con l'erogazione di contributi ai cantieri, mentre le vendite all'estero potrebbero dare adito ad episodi di speculazione.

Posto ai voti, l'articolo aggiuntivo è respinto dalla Commissione.

Il relatore Gusso illustra quindi un ulteriore articolo aggiuntivo in base al quale le imprese che beneficiano dei contributi dovranno presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione.

L'articolo aggiuntivo, sul quale si pronuncia in senso favorevole il sottosegretario Patriarca, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 23, riguardante gli oneri finanziari. Il sottosegretario Patriarca propone di incrementare di trenta miliardi la spesa complessiva di 960 miliardi autorizzata per il biennio 1982-83, facendo presente che, contestualmente, il Go-

verno proporrà una pari riduzione per la spesa prevista nel disegno di legge n. 1904.

Interviene quindi il senatore Bacicchi il quale propone la soppressione dell'ultimo comma, in base al quale sugli stanziamenti recati dall'articolo gravano altresì i contributi per le costruzioni già effettuate. Al riguardo l'oratore osserva che in questo modo verrebbero di gran lunga ridotti gli stanziamenti per nuove commesse e prospetta, in via subordinata, la possibilità di prevedere un limite massimo per gli stanziamenti da destinare alle costruzioni già realizzate.

Il ministro Mannino fa presente che inizialmente si intendeva adottare due provvedimenti distinti, per le nuove costruzioni e per la sistemazione di quelle pregresse. Tuttavia, sia per esigenze di carattere comunitario che per volontà del Ministero del tesoro, si è adottata la soluzione proposta nell'articolo 23 in relazione alla quale va anche rilevato che, operando una distinzione tra competenza e cassa, sarà comunque possibile consentire l'assunzione di impegni per contributi alle nuove commesse.

Con le precisazioni del Ministro concorda il relatore Gusso il quale invita il senatore Bacicchi a ritirare l'emendamento.

Il senatore Bacicchi, dopo aver sollecitato il Governo a fornire, prima dell'esame in Assemblea, elementi certi circa il programma di acquisizione di nuove commesse, dichiara di ritirare l'emendamento.

L'articolo 23 è quindi approvato nell'insieme, con la modifica al primo comma proposta dal Governo.

L'articolo 24 è approvato quindi senza modifiche.

Infine la Commissione dà mandato al relatore Gusso di riferire sul disegno di legge n. 1905, in senso favorevole, con le modifiche accolte.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1904 (concernente le provvidenze a favore della riparazione navale).

All'articolo 1 sono accolti due emendamenti di identico contenuto, uno presentato dal Governo ed uno dal senatore Benassi, tendenti a prevedere, al terzo com-

ma, l'esclusione dai benefici dei lavori di importo inferiore ad ottanta milioni.

Sono successivamente approvati, senza modifiche, gli articoli da 2 a 4.

All'articolo 5 è accolto un emendamento del senatore Benassi al primo comma, mentre viene ritirato, dallo stesso senatore Benassi un emendamento soppressivo del quarto e del quinto comma.

L'articolo 5 è poi accolto nel complesso, nel testo modificato.

Il senatore Benassi propone poi la soppressione del successivo articolo 6, ritenendo del tutto inopportuna l'elargizione in essa prevista a favore dei cantieri di demolizione.

All'emendamento soppressivo si dichiarano contrari il relatore ed il sottosegretario Patriarca.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

L'articolo 6 è poi approvato con un emendamento del Governo al primo comma che prevede una elevazione del contributo al 12,50 per cento.

All'articolo 7 il senatore Benassi illustra un emendamento soppressivo dell'intero testo al quale si dichiarano contrari relatore e Governo.

Viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo che è accolto dalla Commissione.

Viene successivamente approvato un articolo aggiuntivo, proposto dal Governo, riguardante l'esenzione fiscale sui contributi in questione.

Un ulteriore articolo aggiuntivo, riguardante la certificazione dei bilanci delle imprese che beneficiano dei contributi, presentato dal relatore Gusso, è approvato dalla Commissione.

All'articolo 8 viene poi accolto un emendamento del Governo (correlato a quello precedentemente accolto per il disegno di legge 1905). L'emendamento prevede la riduzione da 120 a 90 miliardi della spesa complessiva.

Viene poi accolto senza modifiche l'articolo 9.

Infine la Commissione dà mandato al relatore Gusso di riferire all'Assemblea in sen-

so favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1904, con le modifiche accolte.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1906, riguardante la ricerca applicata.

Dopo l'accoglimento senza modifiche dell'articolo 1, viene respinto un emendamento del senatore Benassi, soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, che è poi approvato nell'insieme dalla Commissione.

L'articolo 3 è accolto con un emendamento aggiuntivo al primo comma del senatore Benassi.

Il successivo articolo 4 è approvato con un emendamento formale al primo comma proposto dal relatore ed un emendamento al secondo comma, proposto dal Governo, in base al quale i programmi di ricerca sono approvati d'intesa con il Ministro della ricerca scientifica.

Accolto senza modifiche l'articolo 5, all'articolo 6 viene approvato un emendamento del relatore che fa riferimento anche agli stanziamenti di cui alla legge n. 259 del 1976.

Il successivo articolo 7 è accolto senza modifiche.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Gusso di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1906, con le modifiche introdotte.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1907, riguardante la demolizione del naviglio.

All'articolo 1 il sottosegretario Patriarca propone un comma aggiuntivo secondo il quale, ai fini della concessione dei benefici, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio ed altra causa accidentale è equiparato alla demolizione volontaria.

Sull'emendamento interviene il senatore Benassi il quale si dichiara contrario rilevando che, in questi casi, opera comunque la copertura assicurativa.

Posto ai voti, l'emendamento del Governo non è accolto dalla Commissione.

Il ministro Mannino, dopo aver ricordato le particolari esigenze cui intendeva far fronte l'emendamento, dichiara che il Governo lo ripresenterà in Assemblea.

L'articolo 1 è poi approvato nell'insieme.

All'articolo 2 viene respinto un emendamento illustrato dal senatore Benassi tendente a prevedere l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sulle norme regolamentari per l'esecuzione del provvedimento.

L'articolo è quindi accolto senza modifiche.

Sono quindi accolti, nel testo originario, gli articoli 3, 4 e 5, dopo che il Governo ha dichiarato di ritirare un suo emendamento all'articolo 4.

In relazione all'articolo 6 il senatore Benassi propone un emendamento soppressivo dell'intero testo.

Viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che è accolto dalla Commissione.

È successivamente approvato un articolo aggiuntivo, presentato dal Governo, relativo alla esenzione fiscale per i contributi.

Il senatore Pacini illustra successivamente un articolo aggiuntivo, di cui è firmatario insieme al senatore Masciadri: prevede l'ammissibilità al credito navale per i galleggianti destinati alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse del fondo marino.

Sull'articolo aggiuntivo interviene il senatore Benassi il quale, dopo aver sollecitato chiarimenti circa le finalità dell'emendamento, si dichiara contrario rilevando che in questo modo verrebbero concessi contributi ad unità già realizzate.

Il relatore Gusso fa presente che, in materia, il Senato aveva già accolto un ordine del giorno in occasione dell'approvazione della legge sul credito navale.

Il senatore Pacini dichiara quindi di ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Vengono successivamente approvati, senza modifiche, gli articoli 7, 8 e 9.

Infine la Commissione dà mandato al relatore Gusso di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1907, con le modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 14.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
FINESSI*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Fabbri.**La seduta inizia alle ore 10,35***IN SEDE REFERENTE****« Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (746), d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri****« Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria » (1652), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri****« Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria » (1915), d'iniziativa dei deputati Meneghetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e sospensione)**

Il presidente Finessi rileva inizialmente come la normativa in titolo ed in particolare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati nonchè il decreto governativo, relativo alle variazioni dell'elenco delle specie di uccelli cacciabili, abbiano dato luogo ad una movimentata attenzione ed anche a forti perplessità con particolare riferimento al citato decreto del Presidente del Consiglio emanato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 giugno 1982, con cui si è ignorata la volontà già espressa dall'altro ramo del Parlamento col disegno di legge approvato il 18 maggio 1982.

Ricordato quindi che si era prospettata l'intenzione di formulare la richiesta di assegnazione in sede deliberante, sottolinea la esigenza di scartare tale ipotesi non ritenendo opportuno che si sottragga al dibattito

in Assemblea, in seduta pubblica, un argomento così delicato.

Il senatore Zavattini avanza la proposta, a nome del Gruppo comunista, di richiedere l'assegnazione in sede deliberante, potendosi in tale sede, egli aggiunge, meglio approfondire il dibattito; denuncia quindi l'inaccettabile metodo con cui varie organizzazioni cercano di premere sulle decisioni legislative del Parlamento.

Il senatore Della Briotta si dichiara contrario alla richiesta di assegnazione in sede deliberante proprio perchè la delicatezza che la questione è venuta ad assumere — sia per il merito della materia sia per i riflessi nei rapporti istituzionali — deve indurre a riconoscere il diritto dell'opinione pubblica a ogni informazione.

Il senatore Dal Falco pone l'accento sul rilievo politico dell'intervento del Governo che, egli sottolinea è venuto ad alterare la natura del problema in discussione. Ritiene quindi — senza che ciò significhi voler procedere a scatola chiusa — che si debba andare avanti anzitutto con la richiesta di assegnazione in sede deliberante, ferma restando la necessità di riconsiderare l'articolo 3 del disegno di legge n. 1915.

Successivamente, dopo che il presidente Finessi, su richiesta del senatore Brugger, ha fornito taluni ragguagli di ordine procedurale, prende la parola il senatore Morlino per evidenziare che, in via di massima è per disegni di legge di non grande rilievo che può chiedersi l'assegnazione in sede deliberante, e per porre l'accento — dopo avere accennato agli aspetti giuridico-istituzionali della questione — sul pregio che il disegno di legge trasmesso dalla Camera presenta nell'attribuire poteri alle regioni e nel dare chiarezza e certezza giuridica.

Il sottosegretario Fabbri si sofferma ad illustrare le procedure ed i tempi seguiti dal Governo nell'emissione del decreto del 4 giugno con cui si sono apportate variazioni all'elenco delle specie di uccelli cac-

ciabili, avvalendosi del parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e del Comitato tecnico venatorio nazionale. Fa quindi presente che al momento in cui la Camera dei deputati aveva manifestato la sua volontà legislativa approvando il disegno di legge n. 1915, la procedura amministrativa del Governo era già stata messa in moto.

Circa la richiesta di assegnazione in sede deliberante il Sottosegretario si rimette alla Commissione.

Il presidente Finessi fa quindi presente che, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, occorre l'assenso del Governo.

Seguono brevi interventi dei senatori Della Briotta (chiede che si dia inizio all'esame in sede referente), Morlino (richiama l'attenzione sulle perplessità e sui dubbi cui potrebbe dar luogo la mancata richiesta della sede deliberante), Zavattini (ricorda che, una volta ottenuta la sede deliberante, resta sempre la possibilità di una rimessione in referente; invita il Governo a dare il proprio assenso chiudendo un conflitto su questioni di principio, e i Gruppi ad appoggiare la richiesta della sede deliberante, facendo in modo che l'Assemblea rimanga staccata dalle pressioni delle varie organizzazioni).

Il sottosegretario Fabbri fa presente quindi di non essere in condizione di pronunciarsi, ritenendo corretto consultare preventivamente il Ministro; a titolo personale dichiara di non vedere motivi validi per sottrarre il dibattito all'Assemblea. Chiede quindi che la seduta venga sospesa per riprendere nel pomeriggio.

Il senatore Fermariello dichiara di non condividere la proposta di differire il prosieguo dei lavori, potendosi, egli aggiunge, decidere subito sulla richiesta della sede deliberante. Si chiede inoltre, prescindendo dagli aspetti meramente procedurali, con quali prospettive politiche potrà proseguire il dibattito.

Prendono successivamente la parola i senatori Scardaccione, che invita il sottosegretario Fabbri a prendere contatto col Ministro, in attesa della ripresa dei lavori nel pomeriggio; Morlino, favorevole a che la

Commissione riprenda nel pomeriggio il dibattito sulla questione procedurale e Dal Falco, che si dice favorevole a quest'ultima ipotesi.

Si conviene infine di riprendere il dibattito nel pomeriggio, e il seguito dell'esame viene sospeso.

« **Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali** » (179), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« **Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali** » (209), d'iniziativa del senatore Mazzoli

« **Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali** » (711)

« **Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso** » (1036), d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

« **Norme sui parchi e le riserve naturali** » (1049), d'iniziativa dei senatori Modica ed altri

Voto n. 68 della Regione Emilia-Romagna
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dell'articolo 72 del testo base rinviato nella seduta del 17 giugno.

Il relatore Melandri dichiara di ritirare i commi 12 e 13 stante le difficoltà di carattere tecnico riscontrate in ordine alla delimitazione dei confini del parco, riservandosi di ripresentarli in sede di Assemblea.

Il relatore Melandri illustra quindi i commi dal quattordicesimo al diciassettesimo concernenti l'affidamento della gestione del parco del Circeo, la soppressione della esistente Commissione consultiva e la sostituzione dell'articolo 11 della legge n. 285 del 1934. Dopo interventi dei senatori Chielli, ad avviso del quale la creazione per il Circeo di uno specifico diverso organismo di gestione farebbe venir meno l'uniformità dell'impalcatura della legge, e Mazzoli (che si side favorevole a riformulare la norma in sede di Assemblea e sottolinea che il Circeo non ha le caratteristiche di un vero parco bensì quelle di una riserva), il relatore ritira i quattro commi predetti.

Il relatore illustra quindi una nuova formulazione del testo degli articoli 75 e 76, riuniti in un unico articolo concernente la istituzione delle riserve naturali in zone di interesse particolarmente meritevole di spe-

cifica tutela (primo comma) e la creazione di riserve naturali dello Stato in aree che presentino, anche in relazione a finalità di sperimentazione e ricerca, interesse di importanza nazionale e internazionale (secondo comma).

Intervengono il senatore Brugger sul problema delle competenze tra Stato e regioni; Chielli che si richiama al punto otto del primo comma dell'articolo 12 già approvato concernente il parere del Consiglio nazionale e propone un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo in esame, dicendosi altresì contrario al secondo comma; Tassari Giorgi sulle conseguenze del secondo comma citato circa l'impossibilità delle regioni di istituire riserve di importanza nazionale ed internazionale.

Dopo che il relatore Melandri ha chiarito che il secondo comma dell'articolo in questione ha lo scopo di limitare l'ambito operativo del Consiglio nazionale per quanto attiene alle riserve naturali dello Stato, prendono la parola i senatori Della Briotta, che ricorda il disposto contenuto nell'articolo 38 (già approvato) circa le riserve naturali; Lazzari, che si dice parzialmente d'accordo con la proposta del relatore e dichiara di considerare non necessario il secondo comma proposta dal momento che a suo avviso spetta sempre allo Stato il potere di intervenire in materia di ricerca scientifica e di sperimentazione, nonché di degrado del patrimonio del paese; e Brugger, che concorda sulle considerazioni del relatore e sulla opportunità della precisazione contenuta nel secondo citato comma.

La Commissione quindi accoglie il primo comma con l'emendamento aggiuntivo del senatore Chielli ed il secondo comma, sul quale si astiene il senatore Lazzari, nonché il nuovo articolo nel suo insieme.

Si passa all'articolo 19-bis concernente la vigilanza sulle aree protette dello Stato e sulle altre aree.

Il senatore Chielli ricorda che in materia esiste tra Stato e regioni un notevole contenzioso per cui il primo comma dell'articolo in esame, così come formulato porterebbe ad un'ulteriore complicazione in una materia su cui si attendono decisioni.

Il senatore Mazzoli fa presente che non sussistono motivi di perplessità dal momento che si tratta, nel primo comma, di aree protette di esclusiva competenza dell'amministrazione statale.

Quindi la Commissione approva l'articolo 19-bis, dopo che il relatore ne ha riformulato il primo comma secondo le osservazioni emerse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato in attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio sugli articoli recanti conseguenze di carattere finanziario.

La seduta è sospesa alle ore 12,45, e viene ripresa alle ore 16,50.

« **Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia** » (746), d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri

« **Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria** » (1652), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri

« **Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria** » (1915), d'iniziativa dei deputati Meneghetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Ripresa dell'esame dianzi sospeso e rinvio)

Il presidente Finessi fa presente che la 1^a Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario al disegno di legge numero 1915. Si tratta, egli sottolinea, di un ulteriore elemento che si pone all'attenzione della Commissione per le decisioni da assumere.

Il senatore Della Briotta nel ribadire la posizione già espressa, sottolinea che il Gruppo socialista, favorevole a che si proceda intanto in sede referente, non si oppone al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, purchè vi si apportino delle modifiche. La mancanza di queste ultime, egli aggiunge renderebbe maggiormente necessario il dibattito sotto i riflettori dell'Assemblea, mentre sono da respingere le mobilitazioni dei cacciatori e delle industrie interessate.

Contrario ad un esame in sede deliberante si dice inoltre il senatore Pistolese, favorevole a portare il dibattito in Assemblea

tanto più dopo il parere contrario della Commissione affari costituzionali.

Il senatore Zavattini ribadendo i motivi della sua richiesta della sede deliberante, prende atto del parere contrario espresso dalla 1^a Commissione e sottolinea che non si tratta di voler far passare una normativa a scatola chiusa ma di prendere una precisa posizione di fronte a certe organizzazioni che usano persino un linguaggio offensivo.

Il senatore Dal Falco richiama quindi l'attenzione sull'esigenza di conoscere le motivazioni del parere della 1^a Commissione prima di assumere eventuali decisioni. Segue un intervento del senatore Melandri sull'incidenza del parere in questione ai fini procedurali e quindi il presidente Finessi avverte che è testè pervenuto il testo del parere contrario della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 1915, di cui dà lettura. Ricorda che sui disegni di legge nn. 746 e 1652 la predetta Commissione affari costituzionali ha comunicato in precedenza di non avere nulla da osservare.

Il sottosegretario Fabbri, sciogliendo la riserva di stamani, dichiara che il Governo non aderisce alla richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1915, formulata, peraltro, prima ancora di conoscere l'opinione del relatore, nonché il punto di vista e gli emendamenti del Governo e gli eventuali emendamenti dei Gruppi stessi. Rilevato quindi che il testo trasmesso dalla Camera non corrisponde alle linee di politica venatoria seguite dal Governo e che la stessa normativa si presta a consistenti censure di legittimità costituzio-

nale in una materia in cui è ancora necessario dettare norme di principio da destinare alle regioni, dichiara che una rinuncia preventiva ad investire della questione l'Assemblea non trova giustificazione. Conclude rilevando che la proposta potrebbe essere eventualmente riconsiderata in un secondo tempo in base alle modificazioni del testo proposto.

Hanno poi la parola sui lavori della Commissione i senatori Zavattini (il quale fa presente nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1915 presso la Camera dei deputati non risultano formulati, da parte del Governo, rilievi critici) Dal Falco (il quale precisa che la richiesta di trasferimento in sede deliberante non esclude la possibilità di una riconsiderazione, da parte della Commissione, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1915), e Della Briotta.

Il presidente Finessi, dopo aver richiamato il disposto dell'articolo 37 del Regolamento, osservato che la posizione del Governo, illustrata dal sottosegretario Fabbri e le dichiarazioni di alcuni rappresentanti di Gruppi fanno venir meno i requisiti previsti dalla citata norma regolamentare per la richiesta di trasferimento di sede, prende atto del mancato accoglimento della richiesta stessa; quindi, dopo gli interventi del relatore Ferrara e del senatore Zavattini si conviene sull'opportunità di proseguire nell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1652 e 1915, e separatamente del disegno di legge n. 746.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente

GUALTIERI

*La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia** » (1867), approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 155, attinente al suddetto disegno di legge.

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente Gualtieri prende atto dell'assenza del rappresentante del Governo, che impedisce alla Commissione di procedere nella discussione del disegno di legge in titolo. Egli si riserva di segnalare l'accaduto al Presidente del Senato, pregandolo di intervenire presso il Governo.

(La seduta è sospesa alle ore 9,50 e ripresa alle ore 10).

IN SEDE REFERENTE

« **Legge-quadro sull'artigianato** » (203), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« **Principi generali in materia di artigianato** » (775), d'iniziativa dei senatori Pollastrelli ed altri

« **Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato** » (840), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri

« **Modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente norme per la disciplina delle imprese artigiane e nuove norme quadro in materia di artigianato** » (1678), d'iniziativa dei senatori Colombo Ambrogio ed altri

« **Legge-quadro per l'artigianato** » (1697), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pavone ed altri, Laforgia ed altri, Brini ed altri, Corti ed altri, Labriola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Gualtieri rileva l'assenza del rappresentante del Governo e del relatore. Egli si rammarica del rinvio che si rende necessario nonostante la presenza di numerosi membri della Commissione. Si associa il senatore Pollidoro, che sottolinea l'importanza dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Pollidoro sollecita lo svolgimento dei dibattiti, più volte richiesti, sugli approvvigionamenti di gas naturale e sull'attuazione del Piano energetico nazionale.

La seduta termina alle ore 10,05.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
TOROS*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE****« Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine » (1777)**, d'iniziativa dei senatori Berti ed altri**« Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari » (1812)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprendendosi l'esame congiunto dei disegni di legge, rinviato il 16 giugno, hanno luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore Grazioli, dopo aver comunicato che hanno già avuto inizio i programmati contatti informali dei rappresentanti dei gruppi parlamentari della Commissione con le organizzazioni sindacali, sottolinea ancora una volta la delicatezza e la complessità della materia in esame ed evidenzia alcuni punti meritevoli di attenta considerazione anche alla luce delle osservazioni emerse nel precedente dibattito. In particolare — osserva il relatore — il disegno di legge governativo sembra volersi limitare a riconoscere i diritti degli stranieri esclusivamente in quanto lavoratori, anche se, per la verità, quello di iniziativa dei senatori comunisti prevede qualche disposizione intesa a favorire il loro insediamento sociale, affidando in tal campo un ruolo di promozione alle regioni ed ai comuni.

Oltre a ciò, assume un'importanza decisiva la possibilità di portare alla luce del sole, per eliminarlo, il fenomeno dell'immigrazione clandestina, unitamente alla necessità di combattere la piaga del *racket* utilizzando strumenti normativi ed amministrativi agili e non farraginosi.

Altra esigenza prospettata dal relatore è quella della definizione temporale del contratto di lavoro che dovrebbe, a suo avviso, prevedere una durata minima ovvero considerarsi in taluni casi automaticamente a tempo indeterminato. Una disciplina specifica ed adeguate norme di garanzia occorrono poi — prosegue il relatore Grazioli — relativamente alla problematica peculiare delle lavoratrici straniere che svolgono attività di domestiche, mentre risulta ancor più evidenziata la necessità di un censimento ricognitivo degli stranieri in Italia, presupposto essenziale per una conoscenza non superficiale del fenomeno.

Concludendo la sua replica, il relatore Grazioli tiene a sottolineare la priorità — tra le molteplici finalità che si propone di raggiungere la normativa in oggetto — dell'obiettivo di assicurare condizioni democratiche e paritarie ai lavoratori stranieri, obiettivo questo indispensabile soprattutto se si tiene conto delle esperienze del nostro Paese in fatto di emigrazione. Pur nella consapevolezza, peraltro, che qualsiasi normativa, per quanto articolata, non potrà eliminare del tutto manovre di sfruttamento della manodopera straniera o tendenze all'immigrazione clandestina, il relatore Grazioli ribadisce le già illustrate finalità dei provvedimenti auspicando che in materia possano realizzarsi ove possibile accordi internazionali bilaterali.

Il sottosegretario Costa, dopo aver riconosciuto che purtroppo la documentazione agli atti del Ministero del lavoro è carente e quindi tale da non poter fornire un quadro sufficientemente aggiornato del fenomeno in esame, tiene a sottolineare che il provvedi-

mento di iniziativa governativa sembra essere più aderente al contenuto ed alle finalità della convenzione dell'OIL n. 143 del 1975, ratificata dall'Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158. Soffermandosi quindi a delineare le possibili implicazioni di natura sociale ed economica del fenomeno, che vede nell'ambito dei Paesi membri della Comunità Economica Europea milioni di lavoratori stranieri immigrati, cita alcuni dati quantitativi concernenti i predetti lavoratori nella regione Lazio ed a Roma, quali si evincono da un recente studio analitico elaborato dalla CGIL-CISL-UIL. Quanto al problema della repressione del lavoro nero e clandestino, il sottosegretario Costa fa presente che le carenze di personale (oltre che organizzative) e l'eccessivo numero di pratiche giacenti impediscono agli ispettorati del lavoro di svolgere una adeguata attività di vigilanza, per cui allo stato attuale può ben sostenersi che il fenomeno è assolutamente incontrollato.

Evidenziate quindi le complicità necessarie perchè abbia luogo uno sfruttamento organizzato della manodopera straniera, il rappresentante del Governo chiarisce le fina-

lità essenziali del disegno di legge n. 1812: regolarizzare le attuali situazioni illegali, anche ai fini di facilitare la conoscenza del fenomeno, oltre che per le ovvie implicazioni di carattere sociale e di ordine pubblico, e disciplinare il flusso della manodopera straniera, garantendo condizioni retributive e previdenziali identiche a quelle dei lavoratori italiani.

Seguono brevi interventi dei senatori Cazzato (a suo avviso sarebbe interessante conoscere se e quali normative siano state adottate in materia da altri paesi della CEE, così come potrebbe essere d'ausilio al lavoro della Commissione poter disporre di quello studio analitico del fenomeno che gli risulta essere stato svolto dal comune di Milano) e Codazzi (per la quale una delle possibili fonti di informazione potrebbe rinvenirsi nella documentazione in possesso delle agenzie per il collocamento delle lavoratrici domestiche straniere).

Infine, si conviene di rinviare l'ulteriore trattazione dei provvedimenti alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
PITTELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Magnani Noya.**La seduta inizia alle ore 10,25.***IN SEDE REFERENTE****« Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 » (496-Urgenza)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del testo predisposto dalla Sottocommissione, sospeso il 20 giugno.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

La senatrice Rossanda illustra un emendamento, presentato dai senatori Merzario e Bellinzona, inteso alla soppressione dei punti 3 e 10 dell'anzidetto articolo.

La senatrice Rossanda, poi, con riferimento all'articolo 7 nel suo complesso, ritiene che sussista una sproporzione tra le raccomandazioni ivi previste per l'attività delle Regioni, generiche e difficilmente quantificabili, e le conseguenze previste per la loro mancata osservanza, non essendo contenuta peraltro, nello stesso articolo — ella dice — l'indicazione di taluni indirizzi fondamentali come quelli relativi all'adozione delle piante organiche del personale.

Dopo un intervento del senatore Ciacci, dell'avviso che l'anzidetta sproporzione sussista e che comunque occorra tener conto del parere della Commissione affari costituzionali, ha la parola il relatore Del Nero.

Egli, riconoscendo che le indicazioni sono generiche, osserva tuttavia che in materia non si può emanare una normativa di dettaglio. Si dice poi dell'avviso di mantenere il principio enunciato al punto 10, cioè la de-

stinazione prioritaria di finanziamenti in conto capitale al rinnovo e all'ammodernamento delle attrezzature sanitarie, in quanto principio generale, indipendentemente da una sua diversa collocazione.

Propone poi una modifica al punto 3 per disporre che il Piano sanitario regionale debba contenere procedure per la verifica di attuazione degli indirizzi fondamentali del Piano.

Segue un dibattito nel quale intervengono il senatore Bompiani (propenso a mantenere il punto 10 e ad approvare la modifica introdotta dal relatore al punto 3); il senatore Pinto (dello stesso avviso circa il punto 10); la senatrice Rossanda (che ritiene accettabile la modifica proposta dal relatore al punto 3); il presidente Pittella (per riassumere i termini del dibattito); il senatore Ciacci (che propone di ripresentare in sede di esame da parte dell'Assemblea, l'emendamento al punto 10); e infine la senatrice Rossanda, che dichiara di ritirare entrambi gli emendamenti illustrati.

È quindi accolto l'emendamento presentato dal relatore.

Successivamente il senatore Bompiani illustra un emendamento da lui stesso presentato sostitutivo del punto 4, inteso ad inserire, fra gli indirizzi per le attività delle Regioni, quello relativo al rispetto dei protocolli diagnostici e terapeutici predisposti dal Ministero della sanità, d'intesa con le organizzazioni sanitarie competenti, con le modalità fissate nella convenzione e sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio sanitario nazionale.

Nell'illustrarne le motivazioni, il senatore Bompiani mette in evidenza il carattere eminentemente fiduciario del rapporto tra il medico ed il malato, che la stessa socializzazione della medicina non ha fatto venir meno.

Accennando poi agli obblighi, derivanti da disposizioni del codice civile, penale e deontologico, incumbenti sul medico, il se-

natore Bompiani sottolinea come, proprio in base alle norme deontologiche, non sussista una supremazia della dimensione collettivistica, rispetto a quella personale-fiduciaria, la quale dunque si estende anche sul piano della terapia, consentendo al medico una discrezionalità nella cura.

Seguono interventi del senatore Pinto (favorevole all'emendamento testè illustrato); della senatrice Rossanda (che si dichiara per il mantenimento del punto 4 in quanto la normativa ivi contenuta è molto meno vincolante per il medico e consente una articolazione degli indirizzi e dei controlli sul piano locale); del senatore Carlassara (dello stesso avviso, anche perchè il testo predisposto dalla Sottocommissione consente il controllo dei flussi di spesa delle principali voci articolati per Regioni, senza contraddire gli emergenti principi di deontologia che tendono a privilegiare il servizio rispetto alla libera professionalità); del senatore Ciacci (anch'egli favorevole a quanto affermato dalla senatrice Rossanda dal momento che il punto 4 non prevede nulla di menomante per la libertà del medico, garantita, tra l'altro, da disposizioni contrattuali oltre che dal codice deontologico); del senatore Roccamonte che invece conviene sull'emendamento illustrato dal senatore Bompiani, in quanto il testo predisposto dalla Sottocommissione non rispetta pienamente la libertà terapeutica del medico.

Quindi la senatrice Jervolino Russo esprime perplessità circa il richiamo all'articolo 127 della Costituzione contenuto nell'articolo 7, si dichiara poi favorevole all'emendamento illustrato dal senatore Bompiani ritenendo necessario garantire una deontologia professionale individuale e non collettiva, mentre le disposizioni di cui al punto 4 impongono vincoli sul piano diagnostico e su quello terapeutico che prevalgono sulle disposizioni contrattuali e sulle norme deontologiche.

La senatrice Rossanda poi propone una modifica al punto 4 tendente a prevedere l'inclusione, nei piani sanitari regionali, di norme per la formazione di commissioni miste di esperti ed operatori locali che elaborino protocolli diagnostici e terapeutici in

modo che siano adottati strumenti articolati anzichè rigidi.

Quindi, dopo un intervento del senatore Grossi per precisare che i soggetti destinatari della normativa sono le regioni e non il medico e che dunque queste devono provvedere all'applicazione dei protocolli, prende la parola il relatore Del Nero.

Egli, ricordato che il Governo si era dichiarato favorevole al testo predisposto dalla Sottocommissione, fa presente che il problema da risolvere sul piano normativo è quello di conciliare la libertà del medico, che va garantita, con l'esigenza di controllare i flussi di spesa, facendo opera moralizzatrice.

Si dichiara poi favorevole all'emendamento illustrato dal senatore Bompiani con l'aggiunta di un sub-emendamento, da lui stesso proposto, tendente a precisare, tra l'altro che i protocolli diagnostici e terapeutici debbano avere carattere di indirizzo per le prescrizioni, per la informazione agli utenti, per l'aggiornamento professionale dei medici e per i controlli sui flussi di spesa.

Quindi segue un intervento del senatore Bompiani, che si dichiara favorevole alle integrazioni proposte dal relatore Del Nero, e si sofferma sull'esposizione dei sistemi sanitari più avanzati. Ha la parola poi il sottosegretario Magnani Noya.

Essa si dice favorevole all'emendamento presentato dal senatore Bompiani ed al sub-emendamento illustrato dal relatore Del Nero, in quanto permette di conciliare la libertà del medico con l'esigenza di controllare la spesa per impedire abusi.

In successivi interventi, il senatore Carlassara chiede chiarimenti e la senatrice Rossanda dichiara il suo voto contrario all'emendamento del senatore Bompiani così come integrato dalle proposte del relatore, dal momento che si attribuisce ad un organismo centrale la predisposizione dei protocolli e non si polarizza l'attenzione sulle maggiori voci di spesa.

Il relatore Del Nero a questo proposito concorda sulla esigenza di individuare con priorità talune principali voci di spesa relativamente agli indirizzi che i suddetti protocolli debbono contenere.

Dopo un altro intervento del senatore Carlassara e del senatore Ciacci, contrario, è accolto l'emendamento del senatore Bompiani così come integrato dal subemendamento presentato dal relatore.

Successivamente il senatore Pinto illustra un emendamento al punto 8 tendente a prevedere, nella formulazione dei criteri per la quantificazione degli organici, un limite di 1,6 dipendenti per ogni posto letto attrezzato, valutato per il complesso degli ospedali della Regione.

Il senatore Forni invita il senatore Pinto a ritirare l'emendamento in quanto lo stesso si limita a fissare una precisa percentuale esclusivamente per il personale impiegato negli ospedali, trascurando il resto del personale.

Il senatore Ciacci, pur condividendo lo spirito dell'anzidetto emendamento, lo ritiene non idoneo a risolvere il problema di riequilibrio del personale, proponendo la presentazione di un ordine del giorno in materia.

Medesimo invito al ritiro formulano il senatore Roccamonte ed il presidente Pittella che suggerisce la presentazione in materia di un apposito ordine del giorno.

Contrari all'emendamento si dichiarano il relatore ed il sottosegretario Magnani Noya che propone la sua trasformazione in ordine del giorno.

Quindi dopo che il senatore Grossi ha dichiarato il proprio voto contrario in quanto l'emendamento rischia di penalizzare le zone meno attrezzate, l'anzidetto emendamento posto ai voti non è accolto.

Successivamente la senatrice Rossanda illustra un emendamento, da lei presentato unitamente ad altri senatori del Gruppo comunista, aggiuntivo rispetto al punto 8, tendente a prevedere precisi parametri, quantificati, per quanto riguarda gli infermieri relativamente alla attività di assistenza sanitaria.

La senatrice Rossanda sottolinea che la adozione di tali parametri non comporterebbe sostanziali aumenti di spesa, potendosi realizzare altresì un riequilibrio del personale, attraverso la definizione delle piante organiche.

Sull'emendamento interviene il senatore Forni che, pur apprezzandone lo spirito, ritiene che i parametri proposti, riferendosi esclusivamente al rapporto infermieri professionali-medici, non prendono in considerazione, come invece sarebbe necessario, tutte le categorie operanti nell'ambito del servizio sanitario.

Egli quindi ritiene che non possa essere inserito nell'articolo 7, ma in allegato nella parte in cui si fa riferimento al potenziamento delle categorie infermieristiche.

Dopo un intervento della senatrice Rossanda favorevole ad inserire l'emendamento illustrato in allegato, il senatore Bompiani si dice contrario al medesimo, in quanto caratterizzato da automatismo e rigidità.

Il relatore Del Nero, quindi, propone di riesaminare l'anzidetto emendamento in sede di esame dell'allegato, con una nuova formulazione meno categorica.

Dello stesso avviso si dice il sottosegretario Magnani Noya, che invita la senatrice Rossanda a ritirare l'emendamento.

Consente la senatrice Rossanda, riservandosi di ripresentare l'emendamento in Assemblea nel caso in cui non sia inserito in allegato.

È quindi approvato l'articolo 7 con le anzidette modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il relatore Del Nero propone un emendamento inteso ad aggiungere un terzo comma in base al quale copia della documentazione allegata ai rendiconti trimestrali ed ai consuntivi annuali dovrà essere trasmessa solo a specifica richiesta del Ministero della sanità.

È quindi accolto l'articolo 8 così emendato.

Accantonato l'esame dell'articolo 9, si passa all'articolo 10.

Il senatore Grossi propone un emendamento soppressivo del primo comma.

È accolto il mantenimento del testo proposto dalla Sottocommissione.

Il relatore Del Nero propone poi al secondo comma di aggiungere dopo la parola « nazionale » le parole « i piani sanitari regionali ».

È quindi approvato l'articolo 10 con tale ultima modifica.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Dopo un intervento del relatore per chiarimenti, il senatore Forni propone che i primi due commi siano sostituiti con le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 25 marzo 1982, n. 98.

La senatrice Rossanda propone una diversa formulazione dell'ultimo comma o alternativamente la soppressione dello stesso.

Seguono interventi del senatore Bompiani (che si dice favorevole a tale nuova formulazione); del relatore Del Nero (che chiede al rappresentante del Governo i necessari chiarimenti in materia); del senatore Forni (contrario alla soppressione dell'ultimo comma); della senatrice Rossanda per chiarimenti; del senatore Ciacci, che ricorda quanto già approvato all'articolo 2, in tema di visite occasionali.

Quindi il presidente Pittella propone di sospendere l'esame: conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali » (1982), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione la senatrice Jervolino Russo.

Illustra il provvedimento, sottolineandone la necessità in quanto le disposizioni dell'articolo 13 della legge finanziaria per il 1982 riguardanti il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, a modifica dell'articolo 49 della legge n. 833 del 1978, non hanno ancora potuto trovare immediata applicazione. Propone pertanto l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera.

Si apre quindi il dibattito.

Dopo un intervento del presidente Pittella, per chiarimenti, il senatore Ciacci propone un emendamento tendente a prevedere per i membri dei comitati regionali di controllo la designazione di un membro supplente da parte del Consiglio regionale e del Ministero del tesoro.

Favorevole a tale emendamento si dichiara la relatrice Jervolino Russo, pur prospettando il rischio che non si abbia tempo sufficiente per la conversione in legge del decreto-legge, dovendo in tal caso questo essere riesaminato dall'altro ramo del Parlamento.

Successivamente il senatore Forni, ritenendo deplorabile la prassi di modificare provvedimenti legislativi di recente emanazione attraverso decreti-legge, ricorda che già in sede di formulazione del parere sulla legge finanziaria per il 1982 era stata proposta, da parte della Commissione igiene e sanità, di inserire la previsione di membri supplenti nell'ambito dei comitati di controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali. Egli poi propone di sostituire, all'articolo 1 del decreto, la data del 1° luglio 1982 (già portata al 1° agosto 1982 dalla Camera dei deputati) con l'altra del 1° ottobre 1982.

A tale proposta si dichiara favorevole la relatrice Jervolino Russo, che, alternativamente, propone di accogliere il provvedimento senza modifiche e di presentare un ordine del giorno con cui si impegni il Governo a modificare la norma contenuta all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, relativamente alla previsione di membri supplenti, con successivo provvedimento legislativo.

Quindi il sottosegretario Magnani Noya esprime avviso contrario alle modifiche proposte in quanto si rischia di non avere il tempo necessario per la conversione in legge del decreto-legge.

Si dice in special modo contraria allo slittamento della data.

Dopo interventi del senatore Ciacci, della relatrice Jervolino Russo e del presidente Pittella, la Commissione dà mandato alla relatrice di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento con entrambe le modifiche anzidette, autorizzandola alla procedura orale.

La seduta termina alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI
E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROV-
VIGIONAMENTI**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente
ARIOSTO

La seduta inizia alle ore 9,10.

Dopo l'introduzione del Presidente, la Commissione ascolta il generale Lamberto Bartolucci, capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che è accompagnato dai generali Oreste Gargioli, Luciano Meloni, Luigi Barbato e dal tenente colonnello Giovanni Mocci. Pongono domande gli onorevoli deputati Ciccio Messere e Cerquetti.

La seduta termina alle ore 10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vernaschi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

1923 - *Urgenza.* — « Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, contenente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge »: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 9ª Commissione:

1915 — « Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria », d'iniziativa dei deputati Meneghetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario;*

alla 10ª Commissione:

838 — « Legge-quadro in materia di turismo ed industria alberghiera ed interventi urgenti per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica »: *parere favorevole, condizionato, su emendamenti presentati in Commissione di merito;*

alla 12ª Commissione:

1932 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanita-

rie locali », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori dell'Italia meridionale colpiti dagli eventi sismici:

1696 — « Modifiche ed integrazioni alle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 »: *rinvio dell'emissione del parere;*

alle Commissioni riunite 10ª e 12ª

1891 — « Norme per l'omologazione, ai fini prevenzionali, di macchine, impianti, attrezzature e mezzi personali di protezione e per i relativi controlli di conformità », d'iniziativa dei senatori Carlassara ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

1892 — « Omologazione, per fini di prevenzione degli infortuni, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione », d'iniziativa del senatore Landolfi: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

alla 4ª Commissione:

876 — « Riconoscimento del grado di ufficiale dell'esercito agli allievi del 125° Corso dell'Accademia di artiglieria e genio (1943) », d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1809 — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate », di iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri: *parere contrario;*

1837 — « Aggiornamento dei limiti di spesa per il ricorso alla procedura in economia prevista dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1076 e n. 1077 del 5 giugno 1976 in materia di regolamenti per l'amministrazione delle Armi e degli stabilimenti militari », d'iniziativa dei senatori Oriana e Fallucchi: *parere contrario;*

alla 6ª Commissione:

155 — « Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755, in materia di regime giuridico delle acque pubbliche e norme concernenti la pubblicizzazione degli stagni », d'iniziativa dei senatori Pinna ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1221 — « Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati », d'iniziativa dei senatori Grazioli ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1318 — « Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1833 — « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana

dell'ordine circense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », d'iniziativa dei senatori Longo ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1884-Urgenza — « Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto », d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8ª Commissione:

1904 — « Provvidenze a favore della riparazione navale »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1905 — « Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale »: *parere favorevole;*

1906 — « Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1907 — « Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità »: *parere favorevole;*

INDUSTRIA (10ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

1923 — « Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, contenente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge »: *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scelba, ha adottato

la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

1915 — « Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria » di iniziativa dei deputati Meneghetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ERRATA CORRIGE

Nel 446° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, seduta di giovedì 10 giugno 1982 della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, a pagina 33, prima colonna, nella terza riga della nota redazionale successiva all'intestazione, anziché: « Presidente dell'ENI avvocato Sette », si legga: « Presidente dell'IRI avvocato Sette ».

Nel 453° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 giugno 1982, alla pagina 3, seconda colonna, primo rigo, leggasi: « dotti, nel periodo considerato (598 leggi): il ».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

12ª (Igiene e sanità)

Giovedì 24 giugno 1982, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 (496-Urgenza).
- PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzione presso gli ospedali regionali di una Commissione per la sperimentazione clinica (89).

- DEL NERO ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici (1551).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto delegato concernente i termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima (Direttiva CEE n. 76/764).
-